

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

DIFESA (IV)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	9
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il deputato Paolo Nicolò ROMANO cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato ROMANIELLO.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, sul decreto-legge n. 4 del 2022, evidenziando che il provvedimento reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento, il decreto ha subito numerose modifiche e integrazioni, tra le quali, la confluenza nel testo come emendamento del decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta.

Passando alle disposizioni di diretto interesse della Commissione, segnala che l'articolo 17, intervenendo in materia di misure per il contenimento dei costi dell'energia, apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese. In particolare, viene incrementata di dieci membri la composizione della Commissione VIA-VAS e si consente la nomina – tra i membri della citata Commissione – di massimo sei componenti della Commissione PNRR-PNIEC. Viene, inoltre, precisato che i lavori istruttori della Commissione, fino al 31 dicembre 2023, possano svolgersi anche in videoconferenza. Infine, per quanto riguarda, l'intervento di specifico interesse per la Difesa, viene consentito alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Vi sono poi, all'articolo 20, alcune misure riguardanti la sanità militare. Più specificatamente, viene autorizzata, al comma 2, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate svolte durante l'emergenza per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare. La norma sana anche un disallineamento tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34

del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato. In particolare si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5 per cento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle « nuove varianti » virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione per la verifica dell'efficacia vaccinale. Agli oneri, pari a poco più di 600 mila euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate a legislazione vigente (comma 3). Infine (commi 4 e 5), si prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica. A tal fine viene autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 destinata all'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

Con un emendamento approvato dal Senato è stato poi introdotto l'articolo 20-bis, recante misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche. La disposizione autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Al riguardo, ricorda che l'articolo 34-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 ha disegnato la rete nazionale per il sequenziamento genomico, stabilendo che l'Istituto superiore di sanità si possa avvalere

della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico regionali (individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale), a cui si affiancano i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare, anch'essi operanti in diretto contatto con l'ISS.

Sempre con un emendamento approvato al Senato è stato poi introdotto l'articolo 23-*bis*, che reca una novella all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, posticipando dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Tale facoltà – la quale si aggiunge a quella di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro – è stata prevista eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ed era valida fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica ed assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive. Ricorda che l'avvalimento previsto dalla norma deve avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento hanno riguardato anche la materia dell'indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri. Con l'articolo 23-*ter*, infatti, è stato riformulato il dettato dell'articolo 1, comma 919, della legge n. 178 del 2020. Ricorda che la norma attualmente vigente incrementa di 7,6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, le risorse stanziare per l'indennità di comando a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, attingendo alle risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico im-

piego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. La novella riferisce, invece, il medesimo incremento alle risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Infine, osserva che al Senato è stato introdotto anche l'articolo 29-*bis* che autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. Al riguardo, sottolinea che siffatte assunzioni sono previste nei limiti della quota parte delle facoltà assunzionali non soggetta alla riserva di posti per i volontari in ferma prefissata, che per la Polizia di Stato ammonta al quarantacinque per cento dei posti (l'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del Codice dell'ordinamento militare).

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato);

considerato che nel testo del provvedimento, oltre alle numerose modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, è anche confluito il decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta;

rilevato che:

l'articolo 17, al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

i commi da 2 a 5 dell'articolo 20 intervengono nel settore della sanità militare, autorizzando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico

per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare e stanziando 8 milioni di euro per l'anno 2022, per il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio;

l'articolo 20-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato in sede referente, autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, tra cui anche i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare;

l'articolo 23-*bis* posticipa, dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, al 31 dicembre 2022, la possibilità di avvalersi in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, al fine di continuare a garantire nei luoghi di lavoro il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

infine, l'articolo 23-*ter* riformula l'imputazione delle risorse finalizzate al pagamento dell'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri, incrementata a decorrere dal 2021 di 7,6 milioni di euro annui dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 178 del 2020, riferendo tale incremento alle

risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa anziché alle risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i

miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Vittorio Grilli, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021)662 final)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	104

SEDE REFERENTE

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il presente decreto reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022, ed è quindi stato trasmesso alla Camera nella giornata successiva.

Di seguito illustrerò le disposizioni contenute nel provvedimento come risultanti dalle modifiche e integrazioni introdotte dal Senato.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti al Senato, dispongono l'abrogazione del decreto-legge n. 13 del 2022, recante « Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili », con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel corso della sua vigenza, nonché la salvezza degli effetti delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto-legge n. 13.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame rfinanzia per 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, destinando tali risorse alle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sospese dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022 in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221. Inoltre, ai successivi commi 2 e 3, vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché i termini dei versamenti relativi all'IVA a favore dei medesimi soggetti. Tali versamenti dovranno comunque essere effettuati entro il 16 ottobre 2022.

L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. Ne beneficeranno le imprese che abbiano maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e che abbiano subito una contrazione del fatturato nel 2021 di almeno il trenta per cento rispetto al 2019. Il contributo è

riconosciuto in una misura percentuale del fatturato, che varia in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.

Il comma 1 dell'articolo 3 assegna 20 milioni di euro, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il successivo comma 2 stanziava, per il 2022, 40 milioni di euro alle imprese svolgenti attività prevalente di organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, *catering*, gestione di piscine e ai bar, che abbiano registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto al 2019. Il comma 2-bis del medesimo articolo 3, introdotto al Senato, impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, dell'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il comma 3 dell'articolo 3 estende, per l'anno di imposta corrente al 31 dicembre 2021, anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.

Il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto al Senato, consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

Il comma 4-bis dell'articolo 3, introdotto al Senato, impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

L'articolo 4, nel testo modificato al Senato, prevede l'incremento del Fondo unico

nazionale per il turismo nella misura di 105 milioni di euro per il 2022. Tali ulteriori risorse sono destinate: al riconoscimento di sgravi contributivi, in favore dei datori di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o stagionale o la conversione di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 nei settori turistico e termale; alle imprese autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019. A valere sul medesimo fondo, il successivo comma 2-*bis* prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA.

Sempre a valere sul fondo, i commi da 2-*ter* a 2-*septies* dell'articolo 4, introdotti al Senato, prevedono, per i mesi da aprile ad agosto 2022, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 4, introdotto al Senato, mette a disposizione della Regione Lombardia risorse per complessivi 25 milioni di euro in tre anni, per investimenti per il centenario dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, ricomprende espressamente le installazioni di unità abitative mobili nel novero degli interventi edilizi realizzabili da imprese turistiche che, incrementando l'efficienza energetica ovvero attraverso l'eliminazione di barriere architettoniche, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 152 del 2021.

L'articolo 5, come modificato al Senato, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo al canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e al canone per affitto d'azienda, per le imprese turistiche e

i gestori di piscine che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo articolo 5, introdotti dal Senato, estendono l'ambito di applicazione della disciplina sulla dismissione degli immobili delle amministrazioni pubbliche anche alle operazioni di permuta, con prioritario riferimento agli immobili connessi ai traguardi e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

L'articolo 6, come modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022, dei buoni per l'acquisto dei servizi termali non fruiti entro l'8 gennaio 2022, nonché dei cosiddetti *tax credit* vacanze, di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, non fruiti entro il termine del 31 dicembre 2021. Esso prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per iniziative a vantaggio del settore termale, del turismo dei borghi e del turismo sostenibile.

L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'aumento da 15 a 16 del numero di membri del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, nonché il coinvolgimento del Ministro del Turismo nella disciplina del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica.

L'articolo 6-*ter*, introdotto al Senato, estende ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva del 7 per cento ora fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

L'articolo 6-*quater*, introdotto al Senato, prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali presso la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto-legge n. 22 del 2021 per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6-*quinqües*, introdotto al Senato, inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

L'articolo 7 esclude, per i trattamenti e gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori (quali la ristorazione, il turismo, il commercio all'ingrosso e lo spettacolo) da 1° gennaio al 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale a carico dei medesimi datori.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, dispone un incremento di 7,6 milioni di euro, per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinqües*, introdotti al Senato, prevedono misure volte a garantire alle persone con disturbi specifici di apprendimento la parità di accesso al mondo del lavoro e l'inclusione professionale, anche attraverso la figura del responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, debitamente formato e chiamato a creare l'ambiente più adatto alla realizzazione professionale delle persone che intendano essere riconosciute come tali, presentandone la relativa certificazione.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede per il 2022 un incremento di 50 milioni di euro, per la parte corrente, e di 25 milioni di euro, per gli interventi in conto capitale, della dotazione dei Fondi a sostegno dei

settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, per il contenimento delle conseguenze del COVID-19. Il successivo comma 2 incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per le medesime finalità.

Il comma 3 dell'articolo 8 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 8, introdotto al Senato, incrementa di 40 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo di parte corrente a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riservandone la destinazione al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano si provvede mediante azzeramento della dotazione per il 2022 del « Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET ».

L'articolo 8-*bis*, introdotto al Senato, interviene in materia di acquisto di immobili da destinarsi agli Archivi di Stato, consentendo l'acquisto, a valere sulle risorse stanziare, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento sismico.

Il comma 1 dell'articolo 9, consente, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro, la fruizione del credito di imposta del 50 per cento, già previsto da precedenti provvedimenti, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per lo svolgimento di campagne pubblicitarie da parte di organismi sportivi.

Il comma 2 dell'articolo 9 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione

e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società e a associazioni sportive.

Il comma 3 dell'articolo 9 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il comma 4 incrementa di 20 milioni il predetto Fondo.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 9, introdotto al Senato, destina alle attività nazionali di *Special Olympics* Italia le risorse previste dalla legge di bilancio 2022 (300 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024) per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 9, introdotti al Senato, recano una ulteriore autorizzazione di spesa per garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2022 il fondo per il finanziamento degli impianti ippici e rinvia ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri di riparto di tali risorse.

L'articolo 10 eleva da 20 a 50 milioni di euro, per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica nel periodo 2023-2025, il limite massimo di costi ammissibili ai fini della fruizione del credito di imposta, nella misura del 5 per cento, per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, autorizza i « confidi » (consorzi di garanzia

collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

L'articolo 10-*ter*, introdotto al Senato, dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo – unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato – debba essere laureato.

L'articolo 10-*quater*, introdotto al Senato, proroga al 29 aprile 2022 il termine entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

L'articolo 10-*quinquies*, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-*ter* e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze.

L'articolo 11 introduce una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nel 2021.

L'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di accordi tra Stato e Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari e di utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei me-

desimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.

Il comma 3 dell'articolo 11-*bis* interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR. Il comma 4 dispone, inoltre, una maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

L'articolo 11-*ter*, introdotto al Senato, dispone al comma 1 il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono differiti altresì i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022. Il successivo comma 2 regola l'utilizzo – da parte delle regioni e delle province autonome – delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.

Il comma 3 dell'articolo 11-*ter*, introdotto al Senato, prevede che per l'esercizio 2022 lo Stato rinunci alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l'anno 2022 nell'ambito del programma di investimenti per opere pubbliche previsto dalla legge n. 145 del 2018, commi 134-138. Le regioni sono tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L'articolo 12 attribuisce 100 milioni di euro, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi.

Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.

L'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente. Prevede poi che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa, per un periodo massimo di sei mesi, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, assumere la titolarità in sedi corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.

L'articolo 13 reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile. Il successivo comma 5-*ter*, introdotto al Senato, prevede che, nel triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente possano effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

Il comma 6 dell'articolo 13 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore per gli anni 2020-2021, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di

amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 13, introdotto al Senato, esclude dai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

Il comma 6-*ter*, dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente al Ministero dell'interno di erogare i contributi previsti a favore dei Comuni dalla legge n. 160 del 2019, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, anche a quei Comuni che non abbiano dato inizio all'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore derivanti dalla situazione emergenziale provocata dal COVID-19.

L'articolo 13-*bis*, introdotto al Senato, prevede che le risorse già trasferite dal MISE ai comuni per interventi di sviluppo imprenditoriale delle aree urbane, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 266 del 1997, possano essere impiegate, per la quota libera e restante, dai medesimi Comuni, per le stesse finalità originarie.

L'articolo 13-*ter*, introdotto al Senato, stabilisce che non trovi applicazione, fino al 31 dicembre 2022, con riferimento ai componenti dei consigli dei Comuni o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice della Regione, degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

L'articolo 13-*quater*, introdotto al Senato, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato

negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie.

L'articolo 13-*quinquies*, introdotto al Senato, prevede l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di un Tavolo tecnico sul canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 13-*sexies*, introdotto al Senato, proroga di un mese, al 30 aprile 2022, il termine entro il quale i comuni possono richiedere contributi per interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 13-*septies*, introdotto al Senato, interviene sulla procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.

L'articolo 13-*octies*, introdotto al Senato, prevede l'assegnazione di 30 milioni di euro per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano per finanziare dei progetti nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.

L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema anche a beneficio delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

L'articolo 14-*bis*, introdotto al Senato, dispone l'istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas relativi all'utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, sono coperti mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'articolo 15-*bis*, introdotto al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 5, commi da 1 a 7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, oggetto di abrogazione ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge di conversione, riformulando e specificando le misure già introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge in esame, contestualmente soppresso. In particolare, si prevedono interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, stabilendo per il 2022 un meccanismo di compensazione a due vie. In virtù di questo meccanismo, i titolari di impianti da rinnovabili che beneficiano di premi fissi o che, entrati in esercizio prima del 2010, non accedono a meccanismi di incentivazione versano o ricevono al GSE un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Commissione VIA-VAS. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte alcune modifiche volte, in particolare, a prevedere l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché a differire al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 18, eliminano alcune agevolazioni fiscali in materia di

accise. Le disposizioni, in particolare, sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; inoltre, eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

Il comma 3 dell'articolo 18, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

L'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 19 disciplinano la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 19, introdotto al Senato, estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 19, introdotto al Senato, dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo abbia validità biennale.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 19, introdotto al Senato, interviene sull'ordina-

mento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 19, introdotto al Senato, prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

Il comma 3-*sexies* dell'articolo 19, introdotto al Senato, modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.

I commi 4 e 5 dell'articolo 19 prevedono, in considerazione del protrarsi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*) del Testo unico delle imposte sui redditi, al fine di escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 19, introdotto al Senato, riguarda l'erogazione delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, reca misure per il potenziamento delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 19-*ter*, introdotto al Senato, detta norme in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 19-*quater*, introdotto al Senato, detta norme in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.

L'articolo 19-*quinquies*, introdotto al Senato, detta norme in materia di formazione sanitaria specialistica.

I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 20 intervengono sulla disciplina degli indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 20 recano disposizioni riguardanti la sanità militare.

L'articolo 20-*bis*, introdotto al Senato, prevede misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche.

L'articolo 20-*ter*, introdotto al Senato, reca disposizioni per la stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e in merito alla collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti.

L'articolo 20-*quater*, introdotto al Senato, proroga dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, relativamente ai rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022.

L'articolo 21, modificato al Senato, apporta varie modifiche alla disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione.

L'articolo 21-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 estende al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ferma restando la condizione dell'esclusività del rapporto di lavoro, l'indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

I commi 3 e 4 dell'articolo 21-*bis* autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere dal 1° ottobre 2022, con un incremento della dotazione organica, 25 dirigenti di seconda fascia e 160 unità di personale (100 unità di Area terza – F1 e 60 unità di Area seconda – F2).

Al riguardo si rileva che l'onere derivante da tali assunzioni non risulta espressamente indicato al comma 3 del medesimo articolo 21-*bis*. Peraltro, al successivo comma 5, risulta indicata la copertura finanziaria occorrente per far fronte sia agli oneri derivanti dal comma 4, che autorizza le spese relative alle necessarie procedure concorsuali e agli ulteriori oneri connessi a tali assunzioni, sia per quelli derivanti dalle medesime assunzioni previste dal comma 3, come risulta dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo presentato al Senato. Su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

I commi 1 e 2 dell'articolo 22 consentono la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per il 2022.

I commi 3 e 4 dell'articolo 22 dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, della sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.

L'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 22-*ter*, introdotto al Senato, prevede che possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della regione interessata, le misure di assistenza abitativa previste dal Codice della protezione civile, in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di

rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi.

L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.

L'articolo 23-*bis*, introdotto al Senato, protrae a tutto il 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

L'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, interviene sull'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri.

L'articolo 23-*quater*, introdotto al Senato, differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L'articolo 23-*quinqüies*, introdotto al Senato, dispone che gli ormeggiatori e i barcaioli possono essere dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'INPS.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 24, incrementano di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce le modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 24, introdotto al Senato, prevede la possibilità di prorogare entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 i contratti di servizio pubblico di cui sono titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale.

I commi da 6 a 10 dell'articolo 24 istituiscono un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 al fine di compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; inoltre, incrementano di 5 milioni di euro per il 2022 il

fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.

Il comma 10-*bis* dell'articolo 24, introdotto al Senato, differisce al 31 ottobre 2022 il termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari.

Il comma 10-*ter* dell'articolo 24, introdotto al Senato, interviene su alcune disposizioni vigenti relative all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025.

L'articolo 25 prevede, per il primo trimestre del 2022, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 25, introdotti al Senato, elevano, da 100 a 105 milioni di euro annui per gli anni 2022-2027, il limite di spesa per le compensazioni che RFI può erogare alle imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud, in ragione degli oneri di servizio pubblico, a fronte delle difficoltà derivanti dal perdurare dell'emergenza da COVID-19 e dall'incremento dei prezzi energetici. Le risorse che risultino non attribuite a tal fine sono devolute alle imprese ferroviarie che operano sull'intera rete nazionale, entro limiti definiti e rapportati ai treni/km effettuati. Un ulteriore stanziamento di spesa, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, è destinato poi ad ANAS S.p.A., a compensazione delle perdite subite a causa della riduzione della circolazione stradale nel 2021 per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previa rendicontazione di tali minori entrate da presentare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, detta norme relative al requisito della conoscenza della lingua italiana da parte del personale di bordo di navi mercantili o crocieristiche, prevedendo deroghe per il personale medico ed infermieristico presente su tali navi.

L'articolo 25-*ter*, introdotto al Senato, inserisce, tra i beneficiari del finanziamento a valere sul « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 26, modificato al Senato, detta misure urgenti a sostegno del settore suinicolo. In particolare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, ed il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. Il comma 4-*bis*, introdotto al Senato, interviene in materia di operazioni di assemblaggio delle partite di vini IGP.

L'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere, attraverso canali informatici sul web e sul territorio, apposite iniziative volte a promuovere le attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.

L'articolo 26-*ter*, introdotto al Senato, detta misure per contrastare lo spreco alimentare.

L'articolo 26-*quater*, introdotto al Senato, prevede l'incremento da 30 a 40 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e che le risorse del medesimo fondo siano destinate prioritariamente ad interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 26-*quinquies*, introdotto al Senato, interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio dell'insetto *Coreabus undatus*.

Il comma 1 dell'articolo 27 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territo-

riali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cosiddetto *Temporary Framework*).

Il comma 1-*bis* dell'articolo 27, introdotto al Senato, estende la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 2 dell'articolo 27 correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021.

L'articolo 27-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

L'articolo 28, ampiamente modificato al Senato, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-*bis*, 3 e 3-*ter*) e al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-*bis*). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto-legge n. 13 del 2022 che, come detto, viene abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto.

In particolare, il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni

fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto-legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuare tre in totale. Si chiarisce, inoltre, che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Il comma 2 stabilisce che per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Ai sensi del comma 3, inoltre, sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo.

Il comma 3-*bis* consente di versare con modello F24 anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il comma 3-*ter* pone limiti analoghi a quelli previsti dai commi precedenti relativamente alla cessione del credito d'impo-

sta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e *tour operator* concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

L'articolo 28-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 riproduce il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2022, intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-*bis* del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-*ter* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale), per estenderne il campo d'applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*, del codice penale) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 240-*bis* del codice penale).

Il comma 2 del medesimo articolo 28-*bis* introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del *superbonus*, nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

L'articolo 28-*ter*, introdotto al Senato, precisa i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni

fiscali oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

L'articolo 28-*quater*, introdotto al Senato, traspone il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 prevedendo che vari benefici fiscali previsti nel settore edilizio, per lavori di valore superiore a 70.000 euro, trovino applicazione a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 28-*quinquies*, introdotto al Senato, reca disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dettando varie disposizioni in materia di contratti pubblici. In particolare: il comma 1 dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti e che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo; il comma 2 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione

con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre; il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione; il comma 4 stabilisce i termini entro cui l'appaltatore presenta alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione; il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; il comma 12 prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari, l'approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 29-*bis*, introdotto al Senato, autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

Il comma 1 dell'articolo 30, in materia di controllo della popolazione scolastica per lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è stato abrogato dall'articoli 5-*quater* del decreto-legge n. 1 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2022. Il suo contenuto è stato quindi ripreso dall'articolo 3, comma 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022.

Il comma 2 dell'articolo 30 estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

L'articolo 31 prevede che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non sia qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, con la conseguenza che ad esso non è applicabile la relativa disciplina.

L'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

L'articolo 32-*bis*, introdotto al Senato, reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti laddove risultino compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ossia 27 gennaio 2022. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, inoltre, la medesima legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel depositare la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), con riferimento alle osservazioni svolte dalla relatrice in merito ai commi da 3 a 5 dell'articolo 21-*bis*, conferma che la disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta al *turn over*, un contingente di personale di 25 dirigenti di seconda fascia (di cui 5 unità destinati ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) e 20 unità con

incarichi di consulenza, studio e ricerca presso i Dipartimenti del Ministero), 100 unità di Area terza – posizione economica F1 e 60 unità di Area seconda – posizione economica F2. Precisa, inoltre, che agli oneri complessivi connessi alle medesime assunzioni si fa fronte con le risorse indicate al comma 5 dell'articolo 21-bis.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, ricorda che, come convenuto nell'ufficio di presidenza tenutosi la scorsa settimana, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle 12 della giornata odierna, e che il seguito dell'esame in sede referente avrà luogo a partire dalle ore 17 con le eventuali dichiarazioni di inammissibilità.

La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 21 marzo 2022.

Audizione informale di Vittorio Grilli, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica (COM(2021)662 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 17.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, avverte che sono state presentate 72 proposte emendative al testo del decreto-legge in esame (*vedi allegato 2*). Ricorda quindi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tuttavia fa presente che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge in discussione, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi provvedimenti d'urgenza di carattere economico – come risulta dalla seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007 – si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.

Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Trano 3.01, che introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa;

Trano 30.01, che detta disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione an-

ticorpale ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.

Sottolinea, peraltro, che proposte emendative di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Trano 3.01 sono già state dichiarate inammissibili in occasione dell'esame in sede referente presso codesta Commissione bilancio del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto *Sostegni-bis*.

Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le predette pronunce di inammissibilità è fissato per le ore 17.30 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 18 per la pronuncia definitiva di inammissibilità all'esito degli eventuali ricorsi presentati e per l'avvio dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

La seduta, sospesa alle 17.05, riprende alle 18.05.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate poc'anzi. Quindi, nel confermare l'inammissibilità delle proposte emendative Trano 3.01 e 30.01, invita la relatrice ed il Governo ad esprimere i propri pareri sulle proposte emendative presentate.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme alla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 1.1, Rizzetto 2.1 e Trano 3.2; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, chiede di sottoscrivere l'emendamento Rizzetto 3.4.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 3.4.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trano 3.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 3.3 a sua prima firma, dopo aver osservato che il provvedimento in esame risulta già superato nel contenuto da successivi interventi del Governo e che in esso sono contenute disposizioni non attinenti al tema centrale dei sostegni connessi all'emergenza COVID-19, evidenzia l'intenzione del suo gruppo di porre all'attenzione del Governo la necessità di aiuti per la filiera termale, che è stata particolarmente colpita dalla pandemia.

Passando al contenuto dell'emendamento 3.3 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei piani promozionali dell'Agenzia nazionale italiana del turismo a vantaggio del settore termale, come supporto concreto e fattivo per ampliare la platea dei fruitori di tali servizi anche a livello internazionale. Ricorda infatti che molte strutture termali sono già state chiuse con grande danno per il settore che, tra l'altro, ha anche una rilevanza internazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 3.3.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.02 a sua prima firma, giudica non adeguato il criterio del codice ATECO per individuare le attività destinatarie delle sovvenzioni, mentre ritiene che sarebbe necessario introdurre il criterio dei danni economici effettivamente subiti dalle imprese. Nel sottolineare che anche l'attuale Governo, come in precedenti, provvedendo per tipologie di attività, continua ad escludere alcune imprese come quelle del settore termale, di cui ha trattato la collega Lucaselli nel precedente intervento, aggiunge che restano ugualmente escluse le aziende private che

gestiscono impianti a fune. Nel ricordare che tali impianti, oltre a svolgere un ruolo di primo piano per il settore turistico delle zone su cui insistono, fungono anche da mezzi di trasporto per i collegamenti tra le valli, evidenzia che solo il gruppo di Fratelli d'Italia ha cercato di porre rimedio, attraverso le proprie proposte emendative, alle conseguenze economiche negative subite dal comparto e auspica che il tema trovi spazio in successivi interventi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 3.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Trano 4.1, 4.2 e 4.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 4.7 a sua prima firma, premette che il gruppo di Fratelli d'Italia, sin dall'inizio della pandemia, ha posto particolare attenzione al mondo dei dipendenti e dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel tentativo di sostenere tale filiera pesantemente colpita dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia. Nel far presente che oggi i costi di tale settore e del relativo indotto, nel quale sono impiegati migliaia di operatori, sono come minimo triplicati, evidenzia che l'emendamento in esame è volto ad esonerare dal versamento dei contributi previdenziali tali imprese, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei primi tre mesi dell'anno 2021. Aggiunge che tale beneficio è riconosciuto entro un limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. Nel ricordare che tale incentivo è già stato utilizzato nell'anno 2021 con buoni risultati, sottolinea che esso potrebbe favorire il rientro dei lavoratori in servizio attivo.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.7.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti

Trano 4.4 e 4.6; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento 5.2 a sua prima firma, sottolinea anzitutto la necessità di sostenere il settore del turismo che, altrimenti, in mancanza di un intervento pubblico, non sarà in grado di risollevarsi, nonostante gli auspici del Presidente Draghi. In particolare, evidenzia che la proposta emendativa in esame è volta a riconoscere alle imprese turistico-ricettive un credito di imposta pari all'imposta municipale dovuta in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività. Inoltre, evidenzia come tale credito possa essere utilizzato direttamente o anche ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nel ricordare che le difficoltà dovute all'aumento del costo delle materie prime e dell'energia possono indurre molti imprenditori a licenziare i dipendenti o ad assumere in modo irregolare soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, sottolinea che lo Stato dovrebbe sostenere i datori di lavoro che non fanno ricorso alla cassa integrazione, proseguono nell'esercizio dell'attività e assumono risorse umane nel rispetto delle normative sulla tutela del lavoro. Nel ricordare il favore con cui erano state accolte le disposizioni che avevano consentito l'installazione di *dehors* all'aperto nel periodo estivo dello scorso anno, rileva come l'emendamento in esame vada nella stessa direzione e pertanto auspica che i suoi contenuti possano trovare accoglimento anche in un successivo provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 5.2, ricorda l'onere gravante sulle imprese per l'utilizzo di beni immobili ed evidenzia la necessità di attenuare l'impatto economico sulle imprese dovuto ai pagamenti erariali, anche attraverso il riconoscimento di crediti di imposta, come previsto dall'emendamento in esame. Nel rammentare l'efficacia dell'utilizzo del meccanismo del credito di imposta, afferma che si tratta di un sistema

simile a quello già previsto in altre occasioni a favore delle imprese, che aumenterebbe la liquidità a disposizione delle stesse.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 5.2.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 5.1, 5.01, 5-*bis*.01, 6.1 e 9.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 9.01 a sua prima firma, volto a prevedere la rimodulazione dei termini dei versamenti connessi al pagamento delle cartelle esattoriali relative alla cosiddetta rottamazione *ter* e al meccanismo del saldo e stralcio, nell'ottica di assicurare a imprese e famiglie – in una fase economica ancora pesantemente contrassegnata dalle conseguenze negative dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la necessaria liquidità finanziaria, tanto più essenziale nel contesto attuale di un deciso incremento dei prezzi dell'energia, del gas e delle materie prime in generale, acuito dai drammatici sviluppi del conflitto russo-ucraino. Osserva, peraltro, che tale proposta emendativa, pur comportando una perdita di gettito per l'erario, consentirebbe una più trasparente rappresentazione delle scritture contabili dello Stato, non incorporando incassi relativi ad entrate per loro natura eventuali e non sempre di facile riscossione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.01, di cui è cofirmatario, affronti una problematica generale di assoluta centralità per le imprese e i contribuenti italiani, che a suo giudizio avrebbe meritato una maggiore considerazione da parte del Governo e della relatrice. Nell'evidenziare la scarsa partecipazione alla seduta, stigmatizza il comportamento dei colleghi della componente Alternativa del gruppo Misto, i quali, pur avendo presentato diverse proposte emendative al decreto-legge in esame, non stanno prendendo parte alla seduta odierna.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 9.02 a sua prima firma, di contenuto analogo al precedente, volto in particolare ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario, ponendo particolare attenzione alle società di persone, alle associazioni o imprese familiari, nonché alla categoria dei professionisti e dei titolari di partita IVA, che più di altre hanno pagato il prezzo della difficile crisi economica attraversata dal nostro Paese e che risultano spesso destinatari della notifica di cartelle esattoriali anche risalenti nel tempo e il cui pagamento è previsto a scadenze ravvicinate, peraltro nel contesto di una disciplina in continua evoluzione, fonte di una permanente incertezza normativa e di ulteriori aggravii amministrativi a carico degli interessati. In tale quadro, ritiene fondamentale sostenere in maniera adeguata i predetti soggetti e categorie produttive, che costituiscono indubbiamente il fulcro del ceto medio italiano, la cui tutela è essenziale anche per il rilancio più complessivo dei consumi interni.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Trano 12.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.01, finalizzato alla proroga della moratoria per le piccole e medie imprese, non più limitata alla sola quota capitale dei sottostanti finanziamenti e prevedendo al contempo un allungamento dei relativi piani di ammortamento. Nell'evidenziare come tale proposta emendativa sia rivolta ad assicurare il necessario sostegno economico ai settori maggiormente produttivi del nostro Paese, favorendo insieme la tutela delle eccellenze italiane e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, ribadisce la necessità di scelte coraggiose su questo tema da parte del

Governo, auspicando che possa essere riposta una maggiore attenzione alle esigenze vitali del mondo delle piccole e medie imprese, come peraltro largamente ribadito nel corso di recenti audizioni parlamentari in occasione dell'esame presso questo ramo del Parlamento dei vari provvedimenti d'urgenza emanati a sostegno dell'economia durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma evidentemente rimaste disattese nei fatti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo anch'essa sull'articolo aggiuntivo Trancassini 13.01, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni dianzi svolte dal collega, segnalando come tale proposta emendativa disponga, tra l'altro, l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti contratti dalle PMI, al fine di recepire le istanze provenienti da tale fondamentale comparto produttivo e fornire loro un aiuto concreto, in applicazione di un principio già contenuto nell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, assicurando in questo modo la sua piena attuazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 13.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.02, volto a prevedere un contributo a favore delle province in stato di dissesto o riequilibrio finanziario, impegnate in percorsi di risanamento dovuti spesso ai pesanti tagli della spesa pubblica operati in passato, ad esempio ad opera del decreto-legge n. 66 del 2014 e della legge n. 190 del 2014. A suo giudizio, occorre infatti, da un lato, garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio dei predetti enti di area vasta, dall'altro, assicurare loro il corretto e pieno esercizio delle funzioni fondamentali agli stessi assegnate dal nostro ordinamento, tanto più nell'impossibilità evidente di procedere ad un ulteriore efficientamento e qualificazione della spesa pubblica, stante l'attuale quadro economico-sociale di particolare difficoltà.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.02, sottolinea che la difficile situazione in cui versano oggi le province non è una semplice conseguenza dell'attuale periodo storico o della pandemia, ma va fatta risalire alla cosiddetta riforma Delrio e ad una stagione politica fallimentare che, con un approccio sbagliato, ha tolto, tra l'altro, agli italiani la possibilità di scegliere il presidente della provincia che in molti casi costituiva un importante punto di riferimento per i cittadini. Rileva, inoltre, che a fronte della crisi economica derivante dalla pandemia sono stati individuati aiuti per i comuni e le regioni, ma non per le province che oggi si trovano ad affrontare una complicata situazione finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.02.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 13-*ter*.1, 13-*quater*.1 e 13-*septies*.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 14.01 a sua prima firma, precisando che esso è volto a sostenere gli enti locali a fronte del caro bollette, il cui aumento incide anche sulle famiglie, specialmente quelle meno agiate e con situazioni difficili al loro interno.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 14.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo Trancassini 14.02, di cui è cofirmataria, specificando che esso è volto a calmierare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale attraverso il cosiddetto «*energy credit*», ovvero riconoscendo un credito di imposta ai soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sottolinea che i costi per energia e gas costituiscono una delle principali voci di spesa del tessuto industriale, le cui difficoltà produttive sono oggi causate sia dall'aumento dei costi alla

produzione, sia dall'aumento dei costi di distribuzione. Ritiene che i rincari dovrebbero essere sterilizzati dallo Stato attraverso la riduzione dell'IVA e delle varie accise, nonché attraverso un maggiore controllo sulla formazione dei prezzi da parte dell'Autorità preposta alla vigilanza sul settore. Rilevando che l'aumento dei costi dell'energia si verifica soprattutto una volta che le importazioni energetiche hanno superato il confine italiano, esprime l'avviso che sarebbe opportuno sterilizzare tutti gli aumenti non direttamente connessi all'incremento reale del costo dell'energia o non conseguenti all'attuale situazione geopolitica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 14.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritirare l'articolo aggiuntivo 14.03 a sua prima firma, illustra l'emendamento 15.1, sempre a sua prima firma, specificando che anche questo è volto ad introdurre un credito di imposta quale soluzione per contenere gli aumenti che gravano non solo sulle imprese a forte consumo di energia elettrica – ovvero le cosiddette imprese energivore – ma anche su quelle il cui consumo energetico è più ridotto e rispetto alle quali c'è una minore attenzione. Nel ritenere, invece, che tutte le imprese siano state colpite in modo diretto dall'aumento dei prezzi, segnala come il suo emendamento proponga di sterilizzare tale aumento attraverso il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, calcolato prendendo a riferimento la differenza della media dei costi del primo bimestre 2022 e quella del medesimo periodo dell'anno precedente.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 15.1; quindi, con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti Trancassini 15.2 e Lucaselli 15-*bis*.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento 15-*bis*.2 a sua prima firma, specifica che esso riguarda le imprese che operano nell'ambito dello sviluppo sosteni-

bile e dell'innovazione, al fine di ricomprendere tra le misure previste dall'articolo 15 del disegno di legge in esame quei settori produttivi non inclusi nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021. Specifica che si tratta, in particolare, di sostenere i settori florovivaistici, di essiccazione di cereali, di produzione di foraggi e di allevamento. Ricordando la rilevanza data anche dal PNRR allo sviluppo sostenibile e all'innovazione, sottolinea la necessità di trovare soluzioni che stimolino i privati ad investire in tali settori.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 15-*bis*.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 15-*bis*.01 a sua prima firma in materia di agroenergia, sottolinea che esso è finalizzato a chiarire la portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 la cui mancanza di chiarezza, a suo avviso, ha comportato un'errata applicazione delle disposizioni. L'emendamento è volto a specificare, quindi, che per componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta con l'esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente. Sottolineando che si tratta di un emendamento estremamente tecnico, evidenzia che l'errata applicazione delle norme a cui è riferito ha avuto ricadute pesanti proprio sui produttori delle energie rinnovabili agroforestali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 15-*bis*.01.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Trano 19.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 19.01 a sua

prima firma, riferisce che esso è finalizzato a completare l'impianto normativo delle disposizioni della legge di bilancio 2022 recanti misure per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. Ricorda che su tale materia, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di bilancio, il Governo aveva dato una risposta parziale in Commissione, su sollecitazione del proprio gruppo, per ragioni legate alla capienza degli stanziamenti, ed aveva accolto un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle suddette misure. Pertanto ritiene che il mancato accoglimento dei contenuti di questo emendamento all'interno del provvedimento in esame rappresenti una forma di disonestà intellettuale che non dovrebbe passare sotto silenzio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 19.01.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 20.1, 20.6, 20.2, Raduzzi 20.7, Trano 20.5, 20.3, 20.4, Colletti 20-*quater*.01, Trano 21.1, 26.1, 26.3 e 26.2; s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento 26.4, a sua prima firma, evidenzia che si tratta di una richiesta, al fine di fronteggiare le conseguenze dell'epidemia di peste suina, già oggetto di discussione nel corso di recenti audizioni svolte in Commissione in occasione dell'esame di recenti decreti-legge. L'emendamento prevede la proroga dei pagamenti dei versamenti tributari contributivi dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per le imprese operanti nei territori identificati come focolai di tale epidemia, la cui attività è stata bloccata a seguito dei divieti imposti per la zona rossa. Ritiene che il comparto agricolo, già in difficoltà prima della pandemia, anche a causa di una carenza di attenzione da parte del Governo, si è trovato a dover fronteggiare le conseguenze economiche della pan-

demia, quelle derivanti dagli aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime, e si trova ora ad essere ulteriormente colpito dalle conseguenze della peste suina. Ritiene pertanto urgente un intervento volto ad evitare la perdita di filiere di prestigio, la cui importanza non riguarda solo il profilo economico, ma anche quello identitario, posto che le stesse costituiscono vere e proprie eccellenze italiane.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 26.4.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo 26.01, a sua prima firma, evidenzia che esso mira a sostenere gli agricoltori mediante l'istituzione di un Fondo volto a garantire la sostenibilità della loro attività a fronte del rilevante aumento dei costi di produzione e delle materie prime. Il mondo agricolo, infatti, si trova ad affrontare non solo l'aumento dei costi dell'energia, ma anche una serie rincari generalizzati destinati ad aumentare ulteriormente i costi di produzione, minando la sostenibilità dell'attività delle imprese. Evidenzia quindi la necessità di supportare le attività agricole con aiuti volti sia a calmierare l'impatto dei citati aumenti, sia a incentivare nuovi investimenti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sul medesimo articolo aggiuntivo 26.01, ritiene che vi sia una sottovalutazione da parte della maggioranza della grave situazione di allarme in cui versa l'agricoltura. Ricorda che il settore agricolo è stato oggetto di segnali di scarsa attenzione da parte della politica negli anni recenti, come dimostra il fatto che una quota largamente minoritaria dei fondi del PNRR è stata destinata al settore in questione, il quale riceverà persino meno di quanto avrebbe percepito in assenza di tale intervento straordinario da parte dell'Europa, posto che esso ha comportato dei tagli alla politica agricola dell'Unione europea.

Un ulteriore segnale di scarsa attenzione per il mondo agricolo si palesa ora, a

fronte della situazione di un aumento generale dei prezzi di produzione che mina la sostenibilità di una larga parte delle filiere agricole. Ricorda, ad esempio, che la produzione di un litro di latte in Italia costa mediamente 41 centesimi di euro, a fronte di un prezzo medio di vendita pari a 38 centesimi di euro, con un divario economico ancora maggiore nelle aree di montagna, dove i costi di produzione aumentano per carenza dei pascoli nel periodo invernale e la conseguente esigenza di foraggiare gli allevamenti. Esorta quindi la maggioranza ad ascoltare con più attenzione le richieste di chi si fa portatore delle istanze che arrivano dal mondo agricolo, approvando gli interventi proposti volti ad aumentarne la resilienza nell'attuale situazione di crisi. Sottolinea pertanto l'esigenza di fornire una risposta tempestiva al mondo agricolo, in una fase di emergenza come quella attuale, analogamente a quanto sta accadendo in altri Paesi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 26.01.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 19.50.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Trano 26-*quinquies*.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trano 26-*quinquies*.01.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trano 27.1; s'intende vi abbia rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo 27.01, a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sostenere le imprese del settore dell'autotrasporto conto terzi a fronte dell'incremento dei costi dei carburanti che

non consente la sostenibilità economica delle relative attività, data l'assenza di margini di guadagno. L'emendamento, in particolare, è finalizzato a concedere a tali imprese un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute per i carburanti nel primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Nel ritenere che il settore in questione non abbia ricevuto la giusta attenzione da parte dell'esecutivo e della maggioranza, auspica che giungano risposte concrete e tempestive, al fine di evitare il blocco di un comparto strategico per il nostro Paese.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 27.01.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Villarosa 28.1; s'intende vi abbia rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'emendamento Trancassini 28.9, evidenzia che esso è volto a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali per i lavoratori edili e a ripristinare un clima di certezza al fine del riconoscimento dei crediti d'imposta previsti a legislazione vigente. A tal fine ritiene che anche un adempimento formale, apparentemente secondario, quale la previsione di una certificazione in forma digitalizzata delle suddette agevolazioni fiscali, contribuirebbe ad attestare in modo chiaro l'identità del richiedente il beneficio fiscale, riducendo la possibilità di frodi.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.9.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.6.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Aprile 28.10; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 28.7.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raduzzi 28.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.8.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti

Raduzzi 28.3, 28.4 e 28.5; s'intende che vi abbia rinunciato.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta di domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**Titolo I****Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19****ART. 1***(Misure di sostegno per le attività chiuse)*

Il **comma 1** incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221.

I **commi 2 e 3** prevedono la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di gennaio, **febbraio e marzo** delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti per i quali è prevista a legislazione vigente la chiusura dell'attività (articolo 6 del DL 221/2021). Dai dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili risulta per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

La sospensione non determina effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che la disposizione prevede la ripresa dei medesimi versamenti nella stessa annualità.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 2*(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)*

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del MISE, il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente **danneggiate** dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Il **comma 2** dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì, avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Il **comma 3** subordina l'operatività della misura al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di stato.

Il **comma 4** disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale.

Il **comma 5** fissa l'ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019. In particolare:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di

euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 6**, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 7** dispone che, nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti, il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato a ridurre i contributi in modo proporzionale.

Il **comma 8** prevede che tali risorse siano accreditate al Ministero dello sviluppo economico, il quale può avvalersi, per le finalità del presente articolo, di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 1,5 per cento delle risorse stesse.

Il **comma 9** quantifica gli oneri dell'articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla corrispondente copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 3

(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Il **comma 1** estende per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'annualità 2022 da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le Regioni e le Province autonome, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 2**, alla lettera a), nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante contributi per l'anno 2021 ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), ne amplia la relativa platea, rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Si prevede che, per il resto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021. La lettera b) del presente comma si limita ad adeguare ed aggiornare gli oneri economici derivanti dal richiamato articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il comma 2-bis prevede che l'Istat definisca una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati. La disposizione, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In quanto il codice ATECO è un'informazione di tipo statistico che, seppur acquisito in Archivio Anagrafico al momento di attivazione o variazione della Partita IVA, non ha effetti fiscali.

Il **comma 3** estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui al richiamato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e s.m.i., relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore

del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72). Conseguentemente le risorse originariamente stanziare per l'anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro.

Il comma 3-bis ai soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale. L'Organismo italiano di contabilità (OIC) potrà valutare l'opportunità di emanare propri principi applicativi in linea con quanto riconosciuti dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, circa l'applicazione operativa di tale norma. Alle imprese che eserciteranno l'ulteriore facoltà è richiesto di illustrare gli effetti contabili della revoca della rivalutazione precedentemente effettuata nelle note al bilancio.

La disposizione non interviene né sulla disciplina fiscale della rivalutazione né sulla revoca della stessa, normate nei commi 622, 623 e 624. La norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e non produce effetti né in termini di gettito né sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 4-bis introduce uno specifico codice ATECO per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio. La disposizione, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In quanto il codice ATECO è un'informazione di tipo statistico e, seppur acquisito in Archivio Anagrafico al momento di attivazione o variazione della Partita IVA, non ha effetti fiscali.

ART. 4

(Fondo unico nazionale per il turismo)

La norma al **comma 1** stabilisce che il fondo (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di **105 milioni di euro** per l'anno 2022.

Al **comma 2** la norma proroga la concessione dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 7 del DL 104/2020, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 nei settori turismo e stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6 del DL 104/2020 del medesimo decreto ovvero di riconoscono ulteriori 6 mesi di sgravio contributivo.

Dagli archivi INPS si evince che sono 12.580 i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 7 del DL 104/2020 nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo agosto-dicembre 2020 contro le 307.300 assunzioni nello stesso periodo del 2019. Il drastico calo del 2020 rispetto al 2019, nonostante l'esonero contributivo concesso, è la conseguenza sia del periodo di lock down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che ha comportato nel 2020 un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica anche nel periodo estivo e di ferie.

Per quanto il periodo gennaio-marzo si riporta una serie storica dei dati circa le assunzioni nei settori in esame rilevati dagli archivi INPS:

N° assunzioni settore turistico e termale gennaio-marzo 2019-2021

	2019		2020		2021	
	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)
Stagionali	53.411	935	30.195	896	13.935	1.046
Tempo determinato	131.981	769	104.717	748	39.249	795

Nel 2021, nonostante si sia assistito ad una graduale ripresa delle attività economiche, dovuta ad un allentamento delle misure restrittive conseguente alla massiccia campagna di vaccinazione, che ha permesso un maggiore propensione delle persone ai viaggi e alla ripresa delle attività turistico/ricreative, non si è tornati al livello delle numerosità del 2019 né ai livelli dei primi mesi del 2020.

Il calo delle assunzioni in tali settori registrato nel 2021 rispetto al 2019 è stato circa del 70%.

Le ultime notizie riguardanti la diffusione dei contagi dovuta alle varianti del virus Covid-19, con cambi di colore in alcune Regioni del Paese, hanno comportato una riduzione degli spostamenti e un impatto sul settore turistico e termale. Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri.

Pertanto, in via prudenziale, si è predisposta la presente relazione tecnica sulle stesse numerosità registrate nel 2021. Si è ipotizzata inoltre la trasformazione del 30% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le retribuzioni sono state rivalutate per gli anni successivi al 2019 sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 22%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Importi in milioni di euro

Anno	Onere di sgravio al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere al netto degli effetti fiscali
2022	-60,7	0	-60,7
2023		23,7	23,7
2024		-9,8	-9,8

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2-bis prevede che, per l'anno 2022, 2 milioni di euro del fondo di cui al all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021 siano destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA. Trattandosi di un vincolo di destinazione delle risorse già stanziato la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies riconoscono ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, per un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Dai dati UniEmens 2021, risulta un monte retributivo medio mensile per i settori interessati dalla norma pari a 34,4 milioni di euro.

Tale monte retributivo è stato rivalutato all'anno 2022 sulla base dei parametri relativi all'occupazione e alle retribuzioni lorde per dipendente desunti dalla Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021 ed è pari a 36,3 milioni di euro.

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31% e, prudenzialmente, un numero di mesi di sgravio pari a 5 (massimo concesso) per tutti gli operatori del

settore. Sono stati considerati, inoltre, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla disposizione in esame.

AS 2505 Em 4.25
Onere derivante dall'esonero contributivo totale per
5 mesi in favore dei datori di lavoro privati operanti
nel settore agenzie di viaggi e tour operator fino la
31/12/2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2022	-56,25	0,0	-56,25
2023	0,0	22,0	22,00
2024	0,0	-9,1	-9,10
2025	0,0	0,0	0,00
2026	0,0	0,0	0,00

I relativi oneri, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024 sono coperti mediante corrispondente riduzione del FUNT, che reca le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 3-bis dispongono che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero del turismo, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 3-ter, al fine di consentire gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, prevede, a favore della regione Lombardia, un contributo per investimenti di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del contributo di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo l'articolo 1, comma 446, della legge n. 234/2021, per le medesime finalità, ha assegnato risorse alla Federazione sportiva nazionale-ACI per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.

Si rappresenta che ulteriori risorse sono state stanziare dalla Regione Lombardia per i medesimi scopi. Nel prospetto che segue si riporta il dettaglio degli interventi previsti con il relativo cronoprogramma (che per una migliore consultazione è allegato anche alla presente):

NUOVI PROGETTI				durata attività (anni)
n.	Nome progetto	TOTALE INTERVENTO	Stato di avanzamento	
1	Riqualificazione della pavimentazione della pista di Formula 1 e relative opere idrauliche	11.205.118,78 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,5 anni
2	Riqualificazione di alcuni sottopassi e del viale di ingresso da Veduggio	10.456.766,23 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,8 anni
3	Riqualificazione energetica ed edilizia dell'edificio denominato Vecchie Rimesse e trasformazione della Palazzina Tagliabus	2.128.067,13 €	In corso affidamento progettazione definitiva/esecutiva	1,2 anni
4	Realizzazione di una nuova Area Hospitality mediante sopraelevazione dell'Edificio Box B2 con una struttura in acciaio e copertura in legno lamellare	7.580.422,34 €	In corso affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,4 anni
5	Demolizione e ricostruzione di alcune tribune destinate al pubblico e situate lungo il rettilo di partenza	7.374.905,40 €	In corso affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,8 anni
6	Riqualificazione del tracciato dell'Anello Alta Velocità mediante interventi di consolidamento e restauro delle curve sopraelevate	8.000.000,00 €	In corso verifica di fattibilità tecnica ed economica	2,8 anni

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

ART. 4-bis

(Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

La norma ha carattere interpretativo in quanto stabilisce che - ai fini del riconoscimento dei contributi e del credito d'imposta per le imprese turistiche, di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 -, sono da considerarsi comprese le spese per le installazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Pertanto, la disposizione non amplia la platea dei soggetti ammessi a richiedere le agevolazioni previste dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021, e stabilisce (al comma 2), da una parte, che restano fermi i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge (che indica le risorse PNRR destinate annualmente al perseguimento delle finalità della norma) e, dall'altra, che all'attuazione della norma emendata si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge, che fissa un altro limite di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

In conclusione, le risorse di cui all'articolo 1, commi 10 e 13, del suindicato DL n. 152 del 2021, rappresentano limiti di spesa e sono da ritenersi sufficienti a fronteggiare le finalità della norma. Le modifiche non determinano oneri aggiuntivi tenuto conto della circostanza che le agevolazioni di cui all'articolo 1 del DL 152/2021 rientrano negli stessi limiti di spesa previsti normativamente dal comma 10 del medesimo articolo.

ART. 5

(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

La disposizione prevede di prorogare la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività

industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda per le imprese del settore turistico **e per quelle che operano nel codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.**

In particolare, la disposizione prevede l'estensione per i mesi da gennaio a marzo 2022, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire del credito d'imposta sul canone di locazione di immobili a uso non abitativo e sull'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. La misura è a favore delle strutture alberghiere, agrituristiche e delle agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 e **2021** (anni d'imposta 2019 e **2020**), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 129,1 milioni di euro nel 2022.

Credito di imposta	
Canoni di locazione	111,3
Affitto d'azienda	17,8
Totale	129,1

In milioni di euro

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 5-bis, che modifica l'art. 11-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che le operazioni di permuta aventi ad oggetto immobili dello Stato dovrebbero riguardare - in linea generale - immobili di pari valore e, comunque, non sarebbero previsti conguagli a carico del bilancio dello Stato. In tal modo si favorisce il raggiungimento dei generali obiettivi di razionalizzazione degli immobili pubblici e di contenimento della spesa per locazioni passive.

Al successivo comma 5-ter viene inoltre esplicitamente previsto che - considerata la straordinarietà delle operazioni di permuta immobiliare oggetto delle disposizioni in questione ed al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti da tali operazioni - le stesse siano sottoposte ad una preventiva autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

La disposizione interviene all'articolo 60, comma 7-bis del DL 104/2020 prevedendo l'aggiunta del comma 3-bis, recante l'estensione all'esercizio successivo delle misure previste dall'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, a favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la misura non determina effetti tenuto conto della circostanza che gli interventi agiscono solo sotto il profilo civilistico. Infatti, il comma 7-quinquies dello stesso articolo 60 del DL 104/2020 chiarisce che per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Inoltre, ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

ART. 6

(Buoni per servizi termali)

La norma consente agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - emessi in costanza dello stato di emergenza in atto e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 - entro il **30 giugno 2022**, giorno in cui termina lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. La misura non determina ulteriori o maggiori oneri in quanto le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2022.

Il comma 1-bis prevede che, nell'ambito dei propri piani promozionali, ENIT tiene in considerazione anche iniziative specifiche dedicate, tra gli altri, al settore termale, al turismo sostenibile e ai borghi. All'esito delle attività svolte, ENIT relaziona annualmente alle Commissioni Parlamentari competenti circa le attività svolte.

A seguito della pandemia COVID -19, ENIT utilizza i dati resi disponibili dal Ministero della Salute sia in merito alla salute pubblica che alle restrizioni negli spostamenti tra i vari Paesi.

Le attività specificate nella disposizione rientrano nell'ambito dei trasferimenti finanziari previsti ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Convenzione Triennale 2022-2024 stipulata tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia per la realizzazione delle azioni promozionali incluse nel Piano Annuale ENIT.

Pertanto, tale intervento non rappresenta un maggiore onere a carico della finanza pubblica.

ART. 6-bis.

(Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

L'articolo modificando gli articoli 1 e 3-bis del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, prevede:

- l'inserimento di un rappresentante del Ministero del turismo nel Consiglio Olimpico Congiunto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di sport, volto a definire la composizione e le regole di funzionamento del "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", sia adottato, sentito "anche" il Ministro del Turismo.

Non essendo previsto alcun gettone di presenza, compenso, indennità o emolumento per la partecipazione al Consiglio Olimpico Congiunto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, come specificato dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rimborsi di eventuali spese sostenute dal rappresentante del Ministero del turismo rimangono a carico del medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse già disponibili.

ART. 6-ter.

(Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti)

La disposizione in esame estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la loro residenza in Italia, già prevista dall'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, anche ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 6 aprile 2009.

Così come per la norma emendata, l'imposta sostitutiva si applica a redditi che, in assenza della norma agevolativa, non si produrrebbero in quanto solo in virtù della bassa tassazione sono incentivati a trasferirsi nei piccoli Comuni italiani interessati. Ciò, a maggior ragione, per la disposizione in questione che estende a Comuni che sono stati oggetto nel recente passato di gravi eventi sismici.

In conclusione, la disposizione non solo non determina nuovi o maggiori oneri, ma si potrebbe ritenere che dallo stesso possa potenzialmente derivare un, seppur esiguo, maggiore gettito.

ART. 6-quater

(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Si prevede che i dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono resi disponibili al Ministero del Turismo secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'infrastruttura necessaria per la realizzazione e l'alimentazione della banca dati in questione è finanziata dall'articolo 1 comma 374 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Inoltre, il Dicastero del turismo provvede all'attività in esame, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si prevede inoltre che, al fine di procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, per il conferimento degli incarichi dirigenziali del predetto Ufficio si applicano le procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6-quinquies

(Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto)

La disposizione mira ad introdurre un nuovo regime autorizzatorio per lavoratori altamente qualificati, semplificato in quanto non è richiesto il nulla osta al lavoro.

Tuttavia, il lavoratore titolare del permesso di soggiorno deve essere munito di assicurazione sanitaria a copertura dei rischi, deve rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale e deve essere comunque munito del permesso di soggiorno.

Pertanto, la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

La presente disposizione prevede l'esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell'allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.

La relazione tecnica è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell'ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell'allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L'aliquota media del contributo addizionale oggetto dell'esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

L'onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Turismo	36.700	13	110,3	-5,7	43.800	13	108,8	-15,0	-20,7
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	25.000	13	109,0	-3,8	35.200	13	109,0	-12,1	-15,9
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	11.700	13	113,0	-1,9	8.600	13	108,0	-2,9	-4,8
Ristorazione	228.200	13	85,4	-27,3	119.900	13	73,4	-27,8	-55,1
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	100	13	86,7	0,0	300	13	107,0	-0,1	-0,1
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)	700	13	106,6	-0,1	700	13	113,0	-0,3	-0,4
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)	1.700	13	89,6	-0,2	26.700	13	49,0	-4,1	-4,3
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)	81.300	13	84,0	-9,6	24.500	13	80,0	-6,2	-15,8
- Ristorazione con somministrazione (56.10.1)	144.400	13	86,0	-17,4	67.700	13	80,0	-17,1	-34,5
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)	300	13	101,0	0,0	600	13	96,5	-0,2	-0,2
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)	300	13	116,0	0,0	1.200	13	104,8	-0,4	-0,4
Attività ricreative	4.400	13	95,2	-0,5	3.700	13	82,1	-0,9	-1,4
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)	900	13	84,0	-0,1	1.400	13	76,0	-0,3	-0,4
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	1.600	13	110,0	-0,2	800	13	125,0	-0,3	-0,5
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)	1.900	13	88,0	-0,2	1.500	13	65,0	-0,3	-0,5
Altre attività	6.080	13	103,0	-0,9	18.920	13	94,4	-5,6	-6,5
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)	700	13	94,0	-0,1	4.400	13	77,0	-1,1	-1,2
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)	100	13	94,0	0,0	100	13	94,0	0,0	0,0
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)	20	13	74,0	0,0	480	13	89,0	-0,1	-0,1
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)	1.060	13	88,0	-0,1	1.740	13	70,0	-0,4	-0,5
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	600	13	82,0	-0,1	2.200	13	69,0	-0,5	-0,6
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice ateco 52.22.09)	400	13	113,0	-0,1	2.000	13	110,0	-0,7	-0,8
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ateco 52.23.00)	1.000	13	116,0	-0,2	6.900	13	110,0	-2,4	-2,6
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ateco 59.13.00)	200	13	113,0	0,0	100	13	130,0	0,0	0,0
- Attività di proiezione cinematografica (codice ateco 59.14.00)	1.800	13	113,0	-0,3	900	13	130,0	-0,4	-0,7
- Organizzazione di feste e cerimonie (codice ateco 96.09.05)	200	13	99,0	0,0	100	13	116,0	0,0	0,0
Totale	275.980	13	89,3	-34,4	188.120	13	84,2	-49,9	-84,3

L'esonero contributivo viene attribuito anche alle imprese operanti nei seguenti settori, per i quali si riportano, rispettivamente, gli effetti finanziari:

- **Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)**

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)	500	13	115	-0,1	300	13	120	-0,1	-0,2

- **Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2)**

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)	1.200	13	100	-0,2	2.500	13	110	-0,9	-1,1

- **Filiera HO.RE.CA.:**
- **46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati**
- **46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne**
- **46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili**
- **46.34 Commercio all'ingrosso di bevande**
- **46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno**
- **46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie**
- **46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi**
- **46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco»**

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Filiera HO.RE.CA. 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco»	12.000	13	95,0	-1,6	13.000	13	70,0	-2,9	-4,5

- **gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00)**
- **attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)**

- altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00); attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01); altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09); noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94); noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01); altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09); altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)	2.500	13	105,0	-0,4	6.000	13	80,0	-1,5	-1,9

- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)
- Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;	3.500	13	85,0	-0,4	1.000	13	80,0	-0,3	-0,7

- Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo aggiuntivo per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
- Movimento merci Trasporto Aereo (codice ateco 52.24.10)	25	13	89	0,0	3.954	13	100	-1,3	-1,3

- 10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 - tessitura
- 13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 - fabbricazione di calzature
- 16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 - laboratori di cornici
- 17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 - legatoria e servizi connessi
- 23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 - fabbricazione di materassi
- 31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 - finitura di mobili
- 32 - altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 - riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 - attività di design di moda e design industriale

- **74.20 - attività fotografiche**
- **77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli**
- **82.30 - Organizzazione di convegni e fiere**
- **90.03 - creazioni artistiche e letterarie**
- **95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa**
- **95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio**
- **95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria**
- **95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli**
- **95.29.01 - riparazione di strumenti musicali**
- **95.29.02 - riparazione di articoli sportivi**
- **95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie**
- **95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso**
- **95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo**

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)					(Aziende oltre 15 dipendenti)					Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali	
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Retribuzioni e oraria (euro)	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Retribuzioni e oraria (euro)	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali		
10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico												
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi												
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca												
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati												
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili												
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie												
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)												
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici												
13.2 - tessitura												
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento												
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.												
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.												
14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno												
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno												
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetta e altra biancheria intima												
14.15.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento												
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria												
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;												
15.20 - fabbricazione di calzature												
15.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno												
15.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato												
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia												
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)												
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero												
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio												
16.29.4 - laboratori di cornici												
17.1 - fabbricazione di pasta-cartta, carta e cartone												
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone												
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media												
18.14.0 - legatoria e servizi connessi												
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	40,000	13	100,0	11,7	-5,6	25,000	13	65,0	11,7	-5,1	-10,7	
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)												
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione												
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale												
31.03 - fabbricazione di materassi												
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico												
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)												
31.09.5 - finitura di mobili												
32 - altre industrie manifatturiere												
33.12.60 - riparazione trattori agricoli												
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia												
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive												
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca												
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali												
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli												
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli												
45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)												
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale												
74.20 - attività fotografiche												
77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli												
82.30 - Organizzazione di convegni e fiere												
90.03 - creazioni artistiche e letterarie												
95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa												
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio												
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria												
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli												
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali												
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi												
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie												
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso												
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo												

Nella tabella seguente si riportano sia il totale complessivo delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, sia i connessi effetti fiscali stimati ipotizzando un'aliquota media fiscale del 22%.

**Riepilogo onere 2022 derivante dagli esoneri del contributo
addizionale CIG**

(Importi in milioni di euro)

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
finanza pubblica)*

Anno	Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Totale al netto effetti fiscali
	Aziende fino a 15 dipendenti	Aziende oltre 15 dipendenti	Totale al lordo effetti fiscali		
2022	-42,7	-62	-104,7	0	-104,7
2023				39,1	39,1
2024				-16,1	-16,1
2025				0,0	0
2026				0,0	0

Il comma 1-bis prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura dei predetti oneri si provvede come previsto dal comma 2, con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate all'allegato 1.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

- quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32;
- quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies sono diretti ad assicurare ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

In particolare, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione. Pertanto, i commi aggiuntivi in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 8

(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

Il **comma 1** rfinanzia, nell'anno 2022, per 50 milioni il fondo di parte corrente e per 25 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Il **comma 2** rfinanzia per 30 milioni nell'anno 2022 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del

libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3 del medesimo art. 183.

Il **comma 3** proroga al 30 giugno 2022 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale previsto dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

La valutazione degli effetti di natura finanziaria si basa sui dati che il Ministero dell'Interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell'anno 2021. Sulla base dei predetti dati, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si stimano minori entrate a titolo di canone patrimoniale in 3,5 milioni di euro.

Di conseguenza, il **comma 4** incrementa di una somma pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione di cui al comma 3.

Il comma 4-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che mira unicamente a trasferire le risorse per l'anno 2022 del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in modo da destinare le stesse, in tempi rapidi, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, nonché ai lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in considerazione della particolare situazione di crisi economico-finanziaria conseguente al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della perdurante vigenza di misure restrittive che colpiscono ancora tali settori e che non consentono lo svolgimento ordinario delle relative attività. Tale misura comunque non incide sulla introduzione, nell'ordinamento, del sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori del settore cui il Fondo SET è preordinato. Il trasferimento concerne invero la sola quota di risorse di tale Fondo prevista per l'anno 2022 e mira, fra l'altro, a consentire la finalizzazione delle stesse al ristoro dei lavoratori del settore, in attesa che l'avviato iter del provvedimento normativo per l'introduzione del SET giunga a compimento.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 8-bis

(Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico)

La disposizione che si intende modificare determina già il limite massimo delle risorse a disposizione del MIC finalizzate agli interventi di adeguamento degli archivi e agli acquisti di immobili da adibire ad archivi. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala peraltro che la disposizione così come attualmente formulata si presenta di difficile attuazione, posto che gli immobili che potrebbero essere acquistati con la finalità di essere adibiti ad archivi o a depositi archivistici (spesso di grandi dimensioni, a titolo esemplificativo edifici industriali) difficilmente presentano queste caratteristiche tenuto conto dei particolari standard antincendio richiesti per questo tipo di strutture.

ART. 9

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è diretta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della

normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Per quanto concerne il **comma 2**, la disposizione ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all'interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ossequio alle previsioni contenute nei provvedimenti anche di recente emanazione che sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. A tal fine la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022.

Il **comma 3** prevede che le risorse già stanziate nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinato alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Il **comma 4** incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 4-bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretto unicamente a finalizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 31 dicembre 2021 n.234.

Il **comma 5** quantifica gli oneri, derivanti dai commi da 1 a 4, in 60 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 5-bis reca un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. All'uopo si rappresenta che il 24 agosto 2019, il CONI ha reso noto sul proprio sito che in pari data l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato, a Patras, che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. Lo stesso comunicato ricordava che l'Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell'area mediterranea, l'ultima delle quali, nel 2009, a Pescara. Il 9 giugno 2020, il Presidente della regione Puglia e il Sindaco di Taranto hanno sottoscritto lo Statuto del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in rappresentanza dei due enti promotori e fondatori. Lo Statuto prevede che facciano parte del Comitato quali membri di diritto il Governo della Repubblica italiana, il CONI, il CIP e la provincia di Taranto. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale. L'onere è posto a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 234/2021, reca le occorrenti disponibilità.

Il **comma 5-ter** stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del

finanziamento concesso. Inoltre, il medesimo comma dispone che con i citati decreti si ripartiscono anche le relative risorse. Viene, inoltre, definito il significato di opere essenziali, connesse e di contesto.

ART. 9-bis

(Incremento delle risorse per impianti ippici)

La disposizione incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2022 il fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I relativi oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

ART. 10

(Piano transizione 4.0)

La disposizione prevede la possibilità di innalzare il limite dell'investimento per poter fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione in esame per il triennio 2023-2025, nella misura del 20% dell'investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

In particolare, l'intervento è volto ad innalzare il limite degli investimenti agevolabili da 20 a 50 milioni di euro. A questo importo si applicherebbe la medesima percentuale del credito d'imposta - pari al 5% - prevista dalla norma vigente.

Al fine di individuare l'ammontare degli investimenti interessati dalla modifica oltre i 20 milioni di euro, è stato estratto il dato riportato nelle dichiarazioni per il 2018, ultimo anno in cui era possibile stimare gli investimenti oltre la suddetta soglia, rilevando un importo complessivo di circa 830 milioni di euro.

Applicando la medesima metodologia adottata per le stime effettuate in sede di legge di Bilancio 2022 all'intero importo rilevato, l'estensione al triennio 2023-25 dell'aliquota del 5% anche agli investimenti in esame tra i 20 e i 50 milioni di euro determina i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Credito IPER	-11,1	-25,0	-38,8	-30,5	-16,6	-2,8	0

in milioni di euro

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 10-bis

(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)

La disposizione prevede una nuova forma di intervento da parte dei confidi.

La soppressione del termine previsto dal terzo periodo del comma 54 citato è volta a rimuovere un vincolo temporale (oramai scaduto) per la sola operazione di assegnazione delle risorse residue del primo intervento a valere sulla provvista di 225 milioni del Fondo di garanzia per le PMI (volto a sostenere la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi e attuato con d.m. 3 gennaio 2017), risorse che, nel rispetto della data massima prevista dalla norma (30 giugno 2019), sono state, però, già oggetto di accertamento e sono comunque disponibili sull'apposita contabilità speciale del medesimo Fondo di garanzia.

In particolare, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, l'importo di tali risorse residue, da destinare all'intervento previsto dal quarto periodo di cui al comma 54 (per la concessione di garanzie alle PMI da parte dei confidi, disciplinato con d.m. 7 aprile 2021 e non ancora avviato ad operatività), è stato già accertato in euro 34.638.000.

L'opzione di rimuovere il termine finale appare però garantire maggiore flessibilità all'Amministrazione (ed è stata, dunque, preferita), posta la necessità di definire le disposizioni operative per l'avvio della misura di cui al citato DM 7 aprile 2021 e di operare un adeguato

coordinamento delle diverse iniziative, tutte meritevoli di seguito per le condivisibili finalità di sostegno al credito e alla liquidità delle PMI.

La disposizione comporta effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, che vengono compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 10-ter

(Disposizioni in materia di perizie tecniche)

Il comma 1, esclude per il settore agricolo l'obbligo di presentazione di perizia tecnica prevista all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (relativamente ai crediti di imposta di Transizione 4.0), prevedendo che l'assolvimento di tale onere possa essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Analoga esclusione il comma 2 la prevede nelle ipotesi previste all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (sempre Transizione 4.0). La disposizione è pertanto di carattere strettamente ordinamentale e come tale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10-quater

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)

In considerazione delle difficoltà di utilizzo della piattaforma dell'Agenzia delle entrate anche legate agli ultimi decreti antifrodi che prevedono le asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus edilizi, previste anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la disposizione intende dare più tempo ai contribuenti per l'inserimento nella piattaforma della comunicazione dell'opzione per la cessione credito o sconto in fattura dei bonus edilizi spostando il termine dal 7 aprile al 29 aprile 2022 e conseguentemente, per dar tempo all'amministrazione finanziaria di elaborare i dati raccolti, viene previsto lo slittamento del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 23 maggio. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 10-quinquies

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Le attuali previsioni di riscossione, infatti, non ricomprendono le entrate derivanti dal recupero coattivo nei confronti dei soggetti che, non essendo riusciti a corrispondere entro il 9 dicembre 2021 quanto dovuto per le rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono decaduti dalle definizioni agevolate (cd. "Rottamazione-ter" e cd. Saldo e stralcio").

Al contempo, prudenzialmente, non è stato stimato l'eventuale maggior gettito derivante dal recupero di incassi relativi a coloro che intenderanno aderire alla possibilità offerta dalla disposizione.

Analogamente priva di effetti finanziari è la previsione di differimento al 30 novembre 2022 dei termini di pagamento originariamente in scadenza nel corso del 2022 atteso che il nuovo termine di pagamento garantisce comunque l'acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori entro il 31 dicembre 2022.

Titolo II

Regioni ed enti territoriali

ART. 11

(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19.

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 11-bis

(Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'art. 2, comma 80, della L. 191 del 2009 consente alle Regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, al ricorrere di determinate ipotesi previste al secondo e terzo periodo del medesimo comma, di destinare l'extra gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF alla riduzione delle predette maggiorazioni ovvero a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali. La disposizione, al comma 1, intende specificare che le Regioni possono destinare l'extra gettito anche nelle annualità successive a quelle del relativo accertamento e anche alla riduzione della pressione fiscale nonché alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta al comma 2 non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Prevede infatti, al primo periodo, che agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria, si applichi quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 24/2004) ovvero l'esenzione dell'autorizzazione per il trasferimento dell'immobile.

Prevede altresì, al secondo periodo, che in tali casi la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 3 prevede l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In particolare, il comma 1-bis prevede l'introduzione di una procedura semplificata per l'avvio correlato dei programmi di smaltimento da parte di tutto il personale delle aree funzionali in servizio presso la Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto per le finalità proprie del PNRR e dei dirigenti della Giustizia amministrativa.

Nel rispetto dei principi fissati dall'art.14 del d.lgs. n. 165/2001, le misure sono individuate, secondo la rispettiva competenza, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio di Stato, quali organi di gestione di vertice del predetto personale.

Ai predetti Organi dovrà essere affidato il compito di predisporre una "macchina amministrativa" di supporto adeguata, per i Magistrati e per il personale assunto presso l'Ufficio del processo, in modo che si possa concretamente assicurare quella perfetta sinergia che consentirà l'abbattimento dell'arretato secondo la tempistica dettata dal PNRR.

La Giustizia amministrativa è chiamata ad assicurare l'abbattimento del 70% dei ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, per numero complessivo di ricorsi pari a n. 93.127 nel quinquennio 2022-2026.

Ai fini della quantificazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale amministrativo, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e del personale a tempo determinato assunto per le medesime finalità del PNRR, occorre premettere che, per l'anno 2022, sono state già fissate n. 342 udienze straordinarie per l'arco temporale maggio-dicembre 2022, escluso il periodo feriale, per una media mensile di circa 49 udienze. A regime il numero delle udienze dovrebbe essere di circa 537, con un abbattimento annuo di circa 18.625 ricorsi.

A fronte di questi dati, si deve ipotizzare che ogni dipendente possa essere coinvolto, in presenza o da remoto, in aggiunta all'ordinario carico di lavoro, in un progetto connesso, direttamente o indirettamente, al PNRR per un importo minimo forfettario di euro 140, pari al valore medio di circa 9 ore di straordinario mensili, con la partecipazione di tutto il personale in servizio.

Alla data del 31 gennaio 2022, il personale amministrativo in servizio, ammesso a partecipare, a domanda, è di n. 900 unità (escluso il personale assunto per il PNRR e il personale con qualifica dirigenziale).

Pertanto, l'onere massimo stimabile, a carico del bilancio della Giustizia amministrativa è pari ad euro 1.512.000 (euro 140X900X12), oltre oneri riflessi per un totale di euro 2.006.424.

Per il solo 2022, l'onere è rapportato a mesi 7, per un onere complessivo di 882.000, oltre oneri riflessi per un totale complessivo 1.170.414. Tale importo trova immediata copertura, nelle risorse già stanziare ai sensi del comma 1, del medesimo articolo (euro 6.650.000) tenuto conto della durata residua del progetto in corso, ferma restando la possibilità di intervenire ad una integrazione delle risorse, in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2022. A regime, dal 2023 al 2026, le somme necessarie trovano copertura in risorse non utilizzate e disponibili del bilancio della Giustizia amministrativa e derivanti da disimpegni ed economie di stanziamento. Ai fini meramente indicativi per l'anno 2021, le economie sono state quantificate in circa 23 milioni di euro.

Basti considerare che, per il solo 2022, le udienze straordinarie - dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 – sono pari a n. 342 su di una media di n. 900 udienze “ordinarie”: il PNRR importa, a parità di personale in servizio, un'incidenza di lavoro aggiuntivo non inferiore al 40%, ferma restando l'ordinaria attività amministrativa.

Una tale temporanea eccezionalità, in presenza di significative carenze organiche nel profilo degli assistenti amministrativi, impone necessariamente l'individuazione di risorse straordinarie di incentivazione e di sostegno per la buona riuscita dei progetti.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione, come già chiarito in sede di relazione tecnico-finanziaria al decreto del 30 dicembre 2021, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando copertura nel bilancio della Giustizia amministrativa in fondi effettivamente non utilizzati e disponibili, ulteriori rispetto a quelli già riservati al Personale di Magistratura (fissati in euro 6,65 milioni di euro annui). Si riportano di seguito i dati riepilogativi nella seguente tabella.

PROGETTO PNRR SMALTIMENTO ARRETRATO PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO							
ANNO	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (31/12/2021)	UDIENZE STRAORDINARIE PREVISTE	COMPENSO FORFETTARIO (9 ORE STRAORDINARIO)	COSTO PRO CAPITE LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO	ONERI RIFLESSI	TOTALE
2022 (MAGGIO-DICEMBRE 7 MESI)	900	342	140	980,00	882.000,00	288.414,00	1.170.414,00
2023-2026	900	537	140	1.680,00	1.512.000,00	494.424,00	2.006.424,00

La disposizione di cui al comma 4 prevede una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di Bilancio del medesimo Dipartimento. Tale maggiorazione è connessa alle funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. Per tali funzioni, come previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, i competenti uffici si avvalgono, nello svolgimento del controllo relativo a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. La medesima maggiorazione viene inoltre attribuita al personale non dirigenziale che opera presso gli Uffici centrali di bilancio per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile connesso anche ai provvedimenti inerenti il PNRR.

L'onere di 6,5 milioni di euro annui corrisponde ad un tetto massimo di spesa per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione.

Nell'ambito del predetto tetto di spesa di euro 6,5 milioni, con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici, le misure ed i limiti di attribuzione della predetta maggiorazione.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.

Art. 11-ter.

(Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)

Le norme di cui al presente articolo, concernenti misure per le Regioni e Province autonome, non determinano effetti finanziari

In particolare, il comma 1, di natura ordinamentale, è diretto a differire il termine per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2021 da parte degli enti del SSN dal 30 aprile 2022 al 31 maggio 2022, il termine per l'approvazione dei suddetti bilanci da parte della giunta regionale, dal 31 maggio 2022 al 15 luglio 2022 ed infine il termine per l'approvazione da parte della giunta regionale del bilancio consolidato del settore sanitario dal 30 giugno 2022 al 15 settembre 2022. La proroga, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e l'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, è connessa alla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria.

Il comma 2 estende la disposizione di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 234/2021, anche al pay-back effettivamente versato dalle Aziende farmaceutiche alle regioni con riferimento al superamento del tetto registrato nell'anno 2020. Trattasi, pertanto, di possibilità per le regioni di utilizzare le somme introitate, anche se soggette a contenzioso, per la copertura dei disavanzi 2021, ferma restando la compensazione a valere sul fabbisogno sanitario in caso di soccombenza in giudizio.

Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto il mancato versamento per l'anno 2022 della quota annuale di cui al comma 2-novies dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 è compensato attraverso la rinuncia da parte delle stesse regioni, in corrispondente misura, del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta poi assicurato, in ogni caso, lo stanziamento nei bilanci regionali di risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.

ART. 12

(Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno)

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico:

Comma 1:

-lettera a) prevede il turn over al 120% (in luogo dell'attuale 100%) e, analogamente a quanto riferito in sede di relazione tecnica per la disposizione del turn over al 100% in luogo dell'80% – ora art. 6-bis del DL 80/2021 (c.d. decreto reclutamento) – i relativi oneri, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 465/1997, restano a carico dei bilanci dei comuni e delle province ove i segretari neo assunti prestano servizio, comunque nel rispetto della disciplina relativa alla spesa del personale in servizio negli EE.LL. Infatti, ai sensi del richiamato art. 15, il rapporto funzionale intercorre tra il segretario e l'ente locale presso il quale presta servizio (comune o provincia) e, nell'ambito di tale rapporto, è compresa anche l'erogazione del trattamento economico spettante a fronte delle funzioni svolte a favore dell'ente;

- le lettere b) e c) hanno natura ordinamentale, essendo volta all'applicazione – nel particolare ambito dei segretari comunali e provinciali – dei principi già valevoli per la generalità dei pubblici dipendenti. D'altro canto, la spesa prevista per la sostituzione trova già copertura nei bilanci degli enti locali corrispondenti, sostituendosi e non aggiungendosi a quella riferita al segretario iscritto nella fascia superiore.

Comma 2:

- la lettera a), prevedendo la riduzione dagli attuali 6 a 4 mesi del corso-concorso di formazione e l'aumento dagli attuali 2 a 4 mesi del tirocinio pratico presso l'ente locale, lascia invariato il periodo complessivo di 8 mesi;
- la lettera b) stabilisce una riserva, pari al 50%, dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera di segretario ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. La disposizione non comporta nuove assunzioni e quindi nuovi oneri, in quanto prevede una riserva di posti sul totale di quelli già autorizzati e successivamente messi a concorso.

ART. 13

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

Il **comma 1** vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022. In analogia, sono vincolate per le medesime finalità nell'anno 2022 le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel 2020 e nel 2021.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 6 non comportano oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 2** modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per confermare l'obbligo per le regioni e le province autonome di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021.

Il **comma 3** prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

Il **comma 4** prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 di cui al comma 3, ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024,

Il **comma 5** proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per effettuare la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, a seguito del quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane.

Il comma 5-bis prevede che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile. Non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Il comma 5-ter interviene sulle capacità assunzionali degli enti territoriali non soggetti alla nuova disciplina basata sulla sostenibilità finanziaria della assunzioni a tempo indeterminato di cui

all'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, e per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la previgente normativa la previgente in materia di turn over, estendendo al triennio 2022-2024 la possibilità di computare sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità.

Tale facoltà era stata introdotta dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4/2019, applicabile alle Regioni e agli Enti locali, ai quali era stato consentito, per il precedente triennio 2019-2021, di effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

La proroga temporale della predetta disposizione ora trova invece applicazione limitatamente alla più ristretta platea degli enti territoriali non soggetti alla sopra citata disciplina di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e risulta neutrale agli effetti dei saldi di finanza pubblica in quanto consente la sola sostituzione di personale già in organico e cessato dal servizio in corso d'anno, senza oneri aggiunti a carico degli enti.

Il comma 6 estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 6-bis autorizza gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a derogare ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018 per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, limitatamente alle quote vincolate riguardanti la quota capitale del debito, destinate alle estinzioni anticipate dei mutui.

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto le altre spese riguardanti l'estinzione anticipata, quali interessi, commissioni e penali, sono finanziate dalle entrate correnti dell'ente, nell'ambito degli equilibri di bilancio.

Il comma 6-ter prevede a legislazione vigente la riassegnazione delle risorse derivanti dalle revoche. Di conseguenza, la proroga della possibilità da parte del primo comune beneficiario di utilizzare tali risorse, modificando esclusivamente il soggetto attuatore non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 13-bis

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

La norma promuove nuove iniziative per lo sviluppo dei territori dei Comuni già destinatari di risorse per gli interventi di recupero di aree di degrado urbano previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, consentendo ai medesimi Comuni l'utilizzo delle risorse residue di tale misura, sulla base di programmi di interventi sottoposti alla previa valutazione del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, dette risorse sono state già oggetto di recente disposizione legislativa. Nel contesto delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica, l'articolo 45 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha, infatti, autorizzato i Comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui al citato articolo 14 della legge n. 266 del 1997, ad utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, prevedendone, altresì, l'utilizzo per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza da COVID-19. Pertanto, tale norma, da un lato ha modificato l'originaria destinazione delle risorse e, dall'altro, non ha contemplato una procedura di verifica o monitoraggio da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'utilizzo delle medesime risorse.

Il tema dell'utilizzo di tali risorse è stato in passato già oggetto di attenzione ed anche segnalato dai Comuni interessati e trova fondamento nella successione di norme che hanno interessato la misura agevolativa.

Il citato articolo 14, in particolare, aveva istituito interventi volti al superamento di crisi di natura socio-ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, misura da disciplinare con regolamenti del Ministro dello sviluppo economico.

Per l'attuazione della misura, il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai Comuni interessati risorse pari a complessivi 237.130.769,44 euro, da utilizzarsi per diverse tipologie di intervento.

Successivamente, la misura di cui all'art 14 citato è stata abrogata dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 7, e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che non ha dettato, però, una disciplina specifica in merito alla sorte

delle risorse trasferite e non utilizzate per gli interventi attuati, determinando un vuoto normativo e il conseguente stallo delle risorse interessate.

Rispetto alla sorte delle stesse risorse ha, infine, provveduto il richiamato decreto-legge n. 34 del 2020. Alla data di entrata in vigore dell'articolo 45 del predetto decreto, le risorse risultavano pari a complessivi 29 milioni di euro circa, distribuiti tra i 10 Comuni destinatari della norma originaria. Secondo le ultime rilevazioni disponibili del 2017 e 2018, in particolare, il dettaglio delle risorse disponibili per ciascun Comune interessato era il seguente:

Tabella riassuntiva art. 14 legge n. 266/1997:

COMUNI	RISORSE DM (1998-2007)	DISPONIBILITA'
Bologna	11.323.383,79	2.213.849,24
Venezia	8.336.815,00	1.236.662,24
Milano	38.812.322,35	2.159.205,77
Torino	26.839.925,02	183.468,00
Firenze	11.936.376,15	610.351,12
Roma	77.078.389,10	10.691.130,00
Bari	9.813.731,13	1.322.644,23
Genova	18.783.036,62	601.329,47
Napoli	29.289.773,88	9.024.625,68
Cagliari	4.917.016,40	1.150.000,00
Tot.	237.130.769,44	29.193.265,75

Con la disposizione in esame si introducono meccanismi di monitoraggio al fine di verificare la quota delle risorse disponibili e la quota utilizzata dai Comuni interessati. In particolare, si prevede che i Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

ART. 13-ter

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

La disposizione interviene sulla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Attualmente, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione, non possono essere conferiti tutta una serie di incarichi.

Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai consiglieri nel corso del loro mandato, la disposizione prevede che a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della regione che conferisce l'incarico possano comunque essere conferiti i seguenti incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13-quater

(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

La disposizione, modifica l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di prevedere che, nell'ambito del piano di risanamento delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali che abbiano registrato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano ammessi, da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. La disposizione prevede, inoltre, che l'adozione del piano possa essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del decreto 18 agosto 2000, n. 267 e che il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione è finalizzata a fornire maggiori certezze in ordine alle misure e strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni locali possono legittimamente attivare nell'ambito degli interventi di sostegno dei propri enti strumentali e tenuto, altresì, conto che gli interventi di sostegno finanziario espressamente autorizzati dalla norma appaiono preordinati all'esito positivo del percorso di risanamento degli enti strumentali medesimi. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13-quinquies

(Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

La disposizione istituisce un Tavolo tecnico condotto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, al quale partecipano i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative, anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo.

Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti denominati, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13-sexies

(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)

La disposizione, prevedendo il differimento del termine per la richiesta di contributo per i progetti di rigenerazione urbana da parte dei comuni (dal 31.3.2022 al 30.4.2022), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13-septies

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

La norma non determina effetti finanziari prevedendo alcune specificazioni in materia di procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività, ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 13-octies

(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

La norma rende disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse ancora disponibili del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico e a incrementare l'accessibilità, la sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici) di cui all'art. 1, commi 437 e seguenti, della legge 31 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento di due proposte per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Al momento dell'emanazione del bando relativo al predetto Programma con decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, le Province autonome di Trento e Bolzano non potevano accedervi perché esso era finanziato esclusivamente con risorse nazionali. Successivamente, il PNRR ha previsto un significativo finanziamento a valere su risorse europee, cui possono accedere anche le Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, si evidenzia che tale destinazione di risorse non inficia in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR, in quanto in favore del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare sono stanziati 853,81 milioni di euro per il periodo dal 2020 al 2033, assicurando, quindi, ampia copertura alla disposizione, anche al netto delle risorse previste dalla legislazione vigente destinate al PNRR pari a 477 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a destinare una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano che ne erano originariamente escluse.

Titolo III

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica

ART. 14 e ART. 15

(Riduzione del oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

L'articolo 14, al comma 1 prevede che, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare per il primo trimestre 2022, **con decorrenza dal 1° gennaio 2022**, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. Il **comma 2** prevede che alla copertura dell'onere recato dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022. L'importo di 1.200 milioni di euro corrisponde al gettito atteso dall'applicazione, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com. Con detto importo è pertanto possibile disporre l'annullamento delle suddette aliquote.

Il **comma 3** del medesimo articolo introduce una clausola di salvaguardia che prevede che qualora i versamenti complessivi da parte del GSE siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, all'eventuale scostamento si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. La norma prevede, altresì, che i menzionati proventi, giacenti sul conto di Tesoreria dello Stato, non siano versati al capitolo di entrata del bilancio dello Stato finché CSEA non abbia conseguito l'importo spettante ai sensi del comma 2.

L'articolo 15 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% del costo per kWh rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il riconoscimento del beneficio in questione avviene sotto forma di credito di imposta, di importo pari ad una percentuale del 20% dei costi sostenuti per l'energia, formula che consente di parametrarlo al danno effettivo, indipendentemente dall'aumento o meno del fatturato nel periodo di riferimento. Al fine di selezionare i soggetti che hanno ricevuto un effettivo danno dalla particolare contingenza dei prezzi è stato previsto un primo requisito di accesso alla misura costituito dall'essere le imprese in questione ricomprese fra quelle di cui decreto del

Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e pertanto energivore sulla base di parametri ivi individuati ed un secondo requisito di accesso alla misura costituito da un differenziale di almeno il 30% del costo unitario di energia sostenuto, nell'ultimo trimestre del 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019, parametro che consente di circoscrivere l'agevolazione ai soggetti che hanno subito un danno effettivo. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per la componente energia elettrica (parte variabile) nel I trimestre 2022 di circa 2,7 miliardi di euro, in aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 0,8 miliardi di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che si stima, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (2,7 miliardi di euro = 13,5 milioni di MWh*200 euro/MWh). Tale stima assume come criterio prudenziale che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscano un aumento della suddetta componente superiore al 30% e che acquistino energia nel primo trimestre a prezzi allineati al prezzo spot; in effetti, in limitati casi potrebbero essere state assunte coperture tali da rendere l'aumento inferiore a tale soglia o, anche se superiore, a ridurre il prezzo effettivo e di conseguenza la base imponibile: ma è ragionevole supporre che tali casi siano in numero e entità limitata, dato l'ampiezza delle variazioni registrate sul mercato all'ingrosso.

Pertanto, moltiplicando la predetta spesa di 2,7 miliardi di euro per la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%), si stimano effetti negativi di gettito, nel 2022, pari a 540 milioni di euro.

Ciò premesso, il **comma 3, lettera a)** del medesimo articolo prevede che a una quota degli oneri dallo stesso, per un importo pari a 405 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Le **lettere b) e c) del comma 3** prevedono la copertura dell'importo differenziale rispetto all'onere complessivo, rispettivamente mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nell'anno 2022, dalla soppressione delle agevolazioni (cd. S.A.D.) indicate nel comma 1 dell'articolo 18 del presente procedimento, valutate per il predetto esercizio in 24,11 milioni di euro e per il restante importo di 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 30.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Con riferimento alle coperture con i proventi delle aste del CO2 degli articoli in esame, per un ammontare complessivo pari a 1.605 milioni di euro, si rappresenta che sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO2 per l'anno 2022, anche nell'ipotesi più cautelativa, in relazione a quanto segue.

La previsione di gettito 2022 è basata sulle stime dei quantitativi di quote che verranno messi all'asta e dei prezzi di aggiudicazione.

- circa i quantitativi, allo stato attuale, sono stati già stabiliti i quantitativi relativi al periodo gennaio-agosto 2022 (25,7 MLN di quote) mentre quelli relativi all'ultimo quadrimestre verranno definiti a livello europeo entro il prossimo mese di maggio, tenendo conto dell'intervento della "Market Stability Reserve" (MSR) che "drena" quote dai potenziali quantitativi da mettere all'asta a fronte di eccessiva liquidità sul mercato. Sulla base quanto già stabilito, considerato l'impatto del MSR, ci si può attendere un'ulteriore riduzione rispetto al 2021 e prendere a riferimento circa 42 MLN di quote;

- i prezzi della CO2, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l'anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). Alcuni elementi possono giustificare la prospettiva di quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto "Fit for 55"; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l'operatività della MSR che regola la liquidità sul mercato.

Ciò premesso, tenuto conto dell'elevata volatilità registrata dai prezzi, la tavola sottostante riporta una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell'ultimo

trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).

Pur con i margini di incertezza sull'evoluzione del mercato, la stima basata sui valori dei futures appare affidabile e ispirata a criteri prudenziali.

Stima proventi Aste CO2 anno 2022

HP prezzo	Prezzo (eur /tCO2)	Quantità all'asta* (MLN di quote)	Totale Gettito (MLN eur)
Media 4 trim.2021	69	42	2.885
Attuale/Futures	80	42	3.360
Picco storico	89	42	3.734
* Indicativa, soggetta ad aggiustamento nell'ultimo trimestre dell'anno			

Il **comma 3 dell'articolo 14** prevede che a tutela della previsione di gettito sia destinata la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativa all'anno 2021 non già utilizzata a copertura degli oneri previsti da precedenti provvedimenti normativi pari a circa 905 milioni di euro.

ART. 14-bis

(Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita)

La norma, al fine di erogare un contributo a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022. I relativi oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità

ART. 15-bis

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

Per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, va premesso che i valori riportati in Tabella 1 sono calcolati come la media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

Si tratta quindi, di valori medi ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell'energia, antecedenti alle punte di prezzo recentemente registrate. Si tratta di valori sulla base dei quali sono ragionevolmente state adottate le decisioni di investimento degli impianti interessati e che consentono agli stessi l'esercizio e una equa remunerazione.

Come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell'anno 2022, ci si è basati su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 €/MWh sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.

Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di circa 18 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,3 MLDE per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Si rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo soglia indicato dalla norma e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

ART. 17

(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

La disposizione di cui al comma 1, lettera 0a), prevede l'incremento del numero di componenti della Commissione VIA VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, passando da 40 a 50 unità; tale incremento dei Commissari è a carico delle tariffe dei proponenti dei progetti, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato d.lgs., pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei commissari trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), **numeri 2) e 3)** e lettera b) – aventi carattere ordinamentale – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che, in ragione della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, il Ministero della transizione ecologica possa procedere, entro il 30 giugno 2022, alle necessarie modifiche del proprio regolamento di organizzazione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva pertanto di effetti sulla finanza pubblica.

ART. 18

(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Con il **comma 1** si sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), che prevede una aliquota ridotta al 30% di quella ordinaria. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

Tale disposizione determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	23,65	25,80	25,80	25,80
IIDD	0,00	-7,24	-4,80	-4,52
IRAP	0,00	-1,75	-1,11	-1,03
Totale	23,65	16,81	19,89	20,25

In milioni di euro

Inoltre, si sopprime l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga", con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Tale proposta determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

	2022	2023	Dal 2024
Accisa	0,46	0,50	0,50

IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,14	-0,09
IRAP	0,00	-0,03	-0,02
Totale	0,46	0,33	0,39

In milioni di euro

Il **comma 2** prevede la soppressione della riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment di cui al comma 2-ter dell'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall'all'art. 1, comma 367, capoverso 2 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione non produce effetti finanziari atteso che tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla predetta norma.

Il **comma 3** esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione che le risorse del Fondo rotativo in questione saranno destinate al finanziamento delle finalità previste dalla normativa vigente, ad eccezione del finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, carbone e gas naturale.

ART. 18-bis

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)

La disposizione richiama misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE, al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE, estendendo l'utilizzo dei depositi preliminari alla raccolta presso i distributori e dei depositi presso i centri di raccolta dei RAEE domestici. Inoltre, si incrementa la capacità annua e istantanea di stoccaggio per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva per i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché per i titolari di autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero.

Pertanto, si tratta di norme a carattere ordinamentale e procedimentale, prive di effetti per la finanza pubblica.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 5 luglio 2021 ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e contestualmente promuovere l'economia circolare degli apparecchi obsoleti sostituiti.

Il decreto in parola consente, fino alla data del 31 dicembre 2022, l'ottenimento di un bonus pari al 20% di sconto, a tutti gli utenti finali, per l'acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di quella obsoleta, praticato dai rivenditori che hanno aderito all'iniziativa.

Tale circostanza, ha determinato alcune criticità relativamente allo straordinario incremento dei flussi generati di RAEE del Raggruppamento 3 (TV e monitor) di cui al Decreto Ministeriale 185/2007, che sembra accresciuto di oltre l'80% rispetto ai volumi ordinari. Tale circostanza comporta, conseguentemente, un incremento significativo delle quantità stoccate presso quegli impianti che sono autorizzati per il trattamento dei RAEE inclusi nel suddetto Raggruppamento.

In merito al comma 3, le autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti, salvo quanto previsto per gli impianti di discarica in conformità alla normativa di settore, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, articolo 11, prevedono che le stesse includano la quantificazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate e che le medesime sono dovute solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

In particolare, quindi, le autorità competenti ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 includono tra le «misure precauzionali e di sicurezza», che l'autorizzazione contenga le prescrizioni concernenti il rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati. In tal senso il contenuto dell'autorizzazione deve garantire l'attuazione dei principi «di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti» e pertanto le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli effettivi rischi di gestione individuate dall'autorità competente.

Considerato che la deroga consentita con la disposizione in argomento circoscrive ad un periodo limitato la possibilità di aumentare il quantitativo da stoccare, a condizione che l'aumento rappresenti una modifica non sostanziale all'autorizzazione in essere, si ritiene che la garanzia già prestata in fase di autorizzazione sia sufficiente per coprire eventuali criticità o rischi che possano venire a determinarsi nell'ambito della gestione.

Laddove la gestione dei rifiuti avvenga invece secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettano quanto indicato rispettivamente all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 ed all'art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, che non prevedono la prestazione di garanzie finanziarie.

La norma risulta, quindi, necessaria in quanto l'articolo richiama misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IV Altre misure urgenti

ART. 19

(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

Commi 1- 3. L'articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.

Per garantire una efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la norma prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 gennaio 2022) i suddetti dispositivi.

Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.

Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.

Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento, nell'anno 2022, di 45,22 milioni di euro del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021.

La dotazione finanziaria è da considerarsi adeguata sulla scorta dei seguenti elementi:

Calcolo fabbisogno per acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza

Dati:

Totale alunni (scuola secondaria I e II grado - statale e paritarie): 4.309.838

Totale personale docente (statale): 775.867

Totale personale ATA (statale): 204.526

Previsione:

Alunni coinvolti in percentuale: 35%
Personale docente coinvolto in percentuale: 25%
Personale ATA coinvolto in percentuale: 10%
Costo unitario della mascherina FFP2: 0,75 euro
Numero di giorni di servizio: 35

Stima

Costo complessivo massimo: 45.225.144,56 €

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 3-bis proroga anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione relativamente alla validità e al successivo aggiornamento e rinnovo biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze. Tale previsione è necessaria per portare a conclusione l'iter di adozione del regolamento delle nuove graduatorie provinciali senza impattare sull'avvio del prossimo anno scolastico.

A fini di coerenza, si dispone che l'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 abbia validità biennale, ferma restando l'efficacia di eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento di tali graduatorie.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo sufficienti allo scopo le risorse già stanziare a legislazione vigente.

Il comma 3-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riveste carattere meramente ordinamentale.

Il comma 3-quater è volto a chiarire un dubbio interpretativo inerente all'assunzione della carica di Presidente dell'INVALSI da parte di un dipendente dello stesso Istituto. Al fine di evitare che l'esiguità dell'indennità di carica del Presidente (attualmente disciplinata dal decreto interministeriale del 31 ottobre 2002) possa impedire, di fatto, a dipendenti dell'Istituto di accedervi, la disposizione, nelle more dell'eventuale adeguamento dello Statuto dell'INVALSI, chiarisce che il dipendente, nominato Presidente, continua a percepire almeno il trattamento economico fondamentale, insieme all'indennità di carica.

La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il dipendente che fosse nominato Presidente, anche quando abbia una qualifica di dirigente di ricerca, continuerebbe a percepire la sola parte fondamentale della retribuzione cui si aggiungerebbe l'indennità di carica (pari a 31.866 euro/anno), senza che da ciò discenda la necessità di una variazione finanziaria del bilancio dell'Istituto, avendo quest'ultimo la piena disponibilità per la copertura del relativo onere.

Il comma 3-quinquies interviene sull'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativo all'accesso in ruolo nei ruoli di docente nella scuola secondaria. In particolare, si stabilisce che il docente, tenuto a rimanere per almeno due ulteriori anni nell'istituzione scolastica dove ha effettuato il periodo di prova, possa presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza. Inoltre, si prevede la possibilità per i docenti di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

I commi 4 e 5 hanno natura meramente ordinamentale, poiché le proroghe ivi previste non determinano la corresponsione della relativa borsa. La possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse tale ulteriore proroga è finanziariamente sostenuta dalla circostanza che in occasione della precedente proroga di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021 il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato incrementato di 61,6 milioni di euro e, ad oggi, tali risorse – per quanto non vi sia stata ancora una contabilizzazione completa - non risultano del tutto impiegate. La disposizione fa, in ogni caso, salva anche l'ipotesi che le università riescano a finanziare la proroga delle borse con le risorse che, molto spesso, confluiscono sui progetti di ricerca cui accedono taluni percorsi di dottorato in forza di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

La disposizione di cui al comma 6 precisa alla lettera a) che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vadano in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell'assegno unico.

Analogamente alla lettera b) viene precisato che in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

Le suddette precisazioni appaiono necessarie a seguito delle recenti modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, collegate all'introduzione dell'assegno unico. In particolare, l'intervento è volto a completare la nuova disciplina delle detrazioni per figli a carico e quindi a consolidare gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di Bilancio.

Pertanto, alle modifiche in esame non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di misure di coordinamento normativo.

Il comma 6-bis La disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita a chiarire che l'incremento del Fondo integrativo Statale (FIS) disposto in attuazione delle misure del PNRR si intende riferito anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la stessa prevede solo una estensione della platea dei soggetti destinatari del riparto che avverrà nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste dall'art. 12 del DL 152 del 2021.

ART. 19-bis

(Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Si prevede l'istituzione di una nuova Direzione generale per l'ippica presso il MIPAAF mediante l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale.

Il costo unitario annuo, comprensivo degli oneri riflessi, del dirigente di livello generale è riportato nella tabella seguente:

Unità richiesta	AREA DIRIGENZIA	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA							Onere complessivo annuale n. 1	
		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione fissa b	Retribuzione variabile lettera b) ipotesi accordo 7 aprile 2021	Risultato medio sico 2020	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP)	Totale complessivo unitario		Incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente
1	Dirigente I fascia	€ 57.892,87	€ 0,00	€ 37.593,20	€ 59.500,00	€ 35.000,00	€ 70.928,65	€ 260.914,72	€ 9.862,58	€ 270.777,30

Gli oneri sono stati quantificati tenendo conto, per la prima annualità, della possibilità di ricoprire il posto dirigenziale di livello generale già dal mese di aprile 2022.

Oltre a questi indicati, la disposizione non comporta ulteriori oneri di personale e funzionamento in quanto l'istituenda Direzione generale si avvarrà delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale in essere (attuali Uffici PQAI VI, VII e VIII) e del personale non dirigenziale già in servizio presso i predetti Uffici. Per tale ragione, la disposizione non prevede ulteriori modifiche della dotazione organica dirigenziale del Ministero, né modifiche della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca le necessarie disponibilità.

ART. 19-ter

(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

La disposizione consente un migliore espletamento delle procedure concorsuali per l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, si prevede che i concorsi siano indetti dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di adattare la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. La neutralità finanziaria è confermata dalla circostanza che resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.

La disposizione, pertanto, è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19-quater**(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)**

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mobilità su posti in organico già disponibili e vacanti.

La disposizione deroga il vigente contratto collettivo solamente in due aspetti: elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale, introducendo l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

ART. 19-quinquies**(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)**

Il comma 1 modifica il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo che la tecnostruttura di supporto ivi istituita è collocata presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Il comma 471, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha autorizzato, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della Tecnostruttura

Il comma 2 specifica le attività della citata Tecnostruttura con particolare riferimento al supporto all'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e all'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria e prevede la presenza di diritto in seno all'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria del direttore generale della Tecnostruttura e del Direttore generale competente per materia del Ministero della Salute.

I commi 3 e 4 prevedono che la Tecnostruttura di supporto sia costituita da una struttura dotata di un numero complessivo di 40 unità di personale, articolata in n. 1 di livello dirigenziale generale, n. 3 di livello dirigenziale non generale e n. 36 appartenenti all'Area III, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica del MUR.

L'attuazione della norma - che comporta oneri quantificati in euro 926.345,83 per l'anno 2022 ed euro 2.305.489,36 e a decorrere dall'anno 2023, trova copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro annui stanziata mediante il comma 471 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

In relazione agli oneri assunzionali relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale è stato indicato il valore tabellare previsto dal CCNL 2019-2021 maggiorato di una percentuale "media" del 3,78% applicata alla retribuzione complessiva, comprensiva del trattamento accessorio e degli oneri riflessi (al netto dell'I.V.C).

Per quanto attiene all'importo dell'indennità di amministrazione spettante al personale di Area III – F1, è stato preso in considerazione il valore tabellare previsto per il Ministero dell'università e della ricerca (4.967,72 euro, di cui euro 2.195,00 quale incremento previsto con d.P.C.M. 23 dicembre 2021 concernente il "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri").

Nelle tabelle seguenti, si rappresenta l'analisi degli oneri unitari annui lordi e l'onere assunzionale complessivo per l'anno 2022 e a decorrere dall'anno 2023 derivanti dall'attuazione del comma 3 e quantificati al comma 4.

<u>Dirigente generale</u>	
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO
STIPENDIO + 13 [^]	57.892,87 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	51.152,53 €
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	146.638,60 €
TOTALE ONERI RIFLESSI (38,38%)	56.279,89 €
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	202.918,49 €
RETRIBUZIONE RISULTATO CONTRATTUALE	13.312,42 €

STIMA INTEGRAZIONE RISULTATO	13.000,00 €
ONERI (32,70%)	8.604,16 €
TOTALE CON ONERI	34.916,58 €
ONERE COMPLESSIVO	237.835,08 €
ONERE COMPLESSIVO (incrementato del 3,78%)	246.825,24 €

Dirigente di II fascia	
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI II FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE PRO CAPITE ANNUO
STIPENDIO + 13^	45.260,67 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11 €
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE (media)	27.719,39 €
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	85.545,17 €
TOTALE ONERI RIFLESSI (38,38%)	32.832,24 €
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	118.377,41 €
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (medio)	20.547,00 €
ONERI (32,70%)	6.718,87 €
TOTALE CON ONERI	27.265,87 €
ONERE COMPLESSIVO	145.643,28 €
ONERE COMPLESSIVO (incrementato del 3,78%)	151.148,59 €

Aree	Fasce	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione (importo aggiornato (cf. DPCM 23/12/2021))	Totale	Oneri riflessi			Totale	Competenze e accessorie medie (rif. d.L. 80/2021)	Totale	Incremento CCNL 2019-2021 (3,78%)	Totale trattamento economico complessivo al lordo degli oneri riflessi
						Pensione	Buonuscita	Irap					
Terza	1	22.291,78	1.857,65	4.967,72	29.117,15	7.046,35	1.653,85	2.474,96	40.292,31	2.673,00	42.965,31	1.624,09	44.589,40

Tabella riepilogativa degli oneri di personale per l'anno 2022 e a regime a decorrere dall'anno 2023

n. unità da assumere	qualifica	onere pro capite a regime	ratei	mesi (rateo 2022)	onere 2022 (rateo)	onere 2023 (a regime)
1	dirigente I fascia	246.825,24	maggio-dicembre 2022	8	164.550,16	246.825,24
3	dirigente II fascia	151.148,59	luglio-dicembre 2022	6	226.722,89	453.445,77
36	Area III-F1	44.589,40	settembre-dicembre 2022	4	535.072,78	1.605.218,35
40					926.345,83	2.305.489,36

Gli oneri per l'espletamento dei concorsi, in via prudenziale, sono quantificati in 100 mila euro per l'anno 2022 in coerenza con quanto già previsto per analoga disposizione (art. 64, comma 6-bis, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

In relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 541.000 a decorrere dal 2022 previste al comma 4, sono stati presi in considerazione, in relazione alle unità da reclutare, i costi di postazione, materiali di consumo, utenze e spese per la locazione.

Il comma 5 prevede che agli oneri complessivi pari a euro 1.567.346 per l'anno 2022 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 6 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'individuazione dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali e ai relativi compiti. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 20**(Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)**

La disposizione di cui al **comma 1 e 1-bis** è diretta a comprendere la vaccinazione anti Sars-CoV2 fra quelle per le quali è riconosciuto il diritto all'indennizzo in caso di conseguenti lesioni o infermità permanenti o decesso. Tenuto conto del fatto che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione di tale vaccinazione, la disposizione cautelativamente valuta un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e stabilisce al contempo un monitoraggio annuale, da disciplinarsi con apposito decreto interministeriale, allo scopo di disporre dati di riferimento. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché ai trasferimenti alle regioni per i pagamenti di competenza di queste ultime, sulla base di comunicazioni annuali del fabbisogno finanziario da soddisfare, tenuto conto del fatto che al momento le competenze in tale ambito risultano in parte trasferite alle regioni e alle province autonome e in parte tuttora in capo allo Stato. Con uno o più decreti interministeriali si definiscono anche le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione delle risorse alle Regioni a seguito dell'attività di monitoraggio.

La disposizione di cui al **comma 2** è volta ad autorizzare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Ministero della difesa, di un contingente massimo di 15 unità di personale civile non dirigenziale con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, appartenente all'Area III, con posizione economica F1.

Agli oneri derivanti da tali assunzioni, per una spesa massima di euro 611.360,55 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, in particolare, del budget assunzionale 2018 (cessati 2017), già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l'importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l'esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1 (cosiddetto costo unitario complessivo datoriale lordo), che si riporta di seguito.

Ministero della Difesa - Area III F1	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riflessi			Totale Pro Capite (TRATTAMENTO FONDAMENTALE) - LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - Lordo Stato - (Media pro capite)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale	Pensione	Buonuscita	Irap					
	22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	6.515,16	1.529,18	2.288,38	37.254,87	2.017,99	39.272,86	1.484,51	40.757,37

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede ai sensi della disposizione finanziaria.

Commi 4 e 5. Gli oneri finanziari, pari a € **8.000.000 per l'anno 2022**, necessari ad assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti e macchinari, sono coperti ai sensi dell'articolo 32.

In particolare, gli oneri discendono dalle seguenti esigenze.

(A) ESIGENZE DELLA SANITA' MILITARE CONNESSE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI, MACCHINARI E ARREDI TECNICI

N.	ESIGENZA	SPESA
1	Acquisizione di apparecchiatura per indagini diagnostiche - Apparato per risonanza magnetica	€ 1.000.000,00

2	Ventilatore polmonare	€ 300.000,00
3	Monitor	€ 150.000,00
4	Letto Elettrico	€ 80.000,00
5	Caschi CPAP	€ 1.500,00
6	Apparecchio per ossigenoterapia	€ 45.000,00
7	Pompe a siringa	€ 4.500,00
8	Pompa volumetrica	€ 4.500,00
9	Umidificare attivo	€ 20.000,00
10	Travi testa letto	€ 70.000,00
11	Sistema di aspirazione bronchiale	€ 1.500,00
12	Generatore flusso CPAP	€ 15.000,00
13	Ecografo	€ 60.000,00
14	Elettrocardiografo	€ 15.000,00
15	Frigo farmaci termolabili	€ 3.000,00
16	Centrale di monitoraggio	€ 30.000,00
17	Opere civili, impiantistica, approvvigionamento di attrezzature e macchinari di laboratorio per le esigenze della Rete dei 15 laboratori della Difesa DIMOS MILNET	€ 600.000
18	Acquisizione di n. 2 assetti ROLE 1, completi di relative spare parts.	€ 2.500.000,00
TOTALE (A)		€ 4.900.000,00

(B) RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DI N. 9 LABORATORI SCIENTIFICI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA DEI QUALI 6 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 2 (BLS2) E 3 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 3 (BLS3)

(B1) ESIGENZA SPESA

n. 6 BLS2

- Opere civili	€ 270.000,00
- Impianti climatizzazione	€ 90.000,00
- Gruppo continuità	€ 480.000,00
- Sistemi sicurezza	€ 120.000,00
- Arredi tecnici	€ 120.000,00

Totale (B 1) € 1.080.000,00

(B2) ESIGENZA SPESA

n. 3 BLS3

- Opere civili	€ 180.000,00
- Impianti climatizzazione e sistemi di filtro rissurizzazione e trattamento dell'aria	€ 270.000,00
- Gruppo continuità	€ 300.000,00
- Sistemi sicurezza e telesorveglianza	€ 60.000,00
- Arredi tecnici	€ 60.000,00
- Sistemi di decontaminazione per il personale	€ 50.000,00

Totale (B 2) € 920.000,00

(C) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E MACCHINARI DI LABORATORIO

ESIGENZA SPESA

n. 2 incubatori a CO2	€ 20.000,00
-----------------------	-------------

n. 4 autoclavi passanti	€ 120.000,00
n. 3 autoclavi	€ 15.000,00
n. 6 cappe a flusso laminare BLS2	€ 48.000,00
n. 10 centrifughe da banco	€ 40.000,00
n. 10 frigoriferi da laboratorio	€ 70.000,00
n. 8 ultracongelatori da laboratorio	€ 120.000,00
n. 10 termociclatori	€ 60.000,00
n. 2 microscopio rovesciato	€ 7.000,00

Totale (C) € 500.000,00

(D) AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA BIOINFORMATICA COMPRESI ELEMENTI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVE INFRASTRUTTURE

ESIGENZA	SPESA
- n. 6 workstation ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica comprensivo di monitor UHD e UPS	€ 31.000,00
- n. 40 PC desktop per allestimento postazioni di lavoro per il funzionamento della rete dati e informazioni comprensivo di monitor e UPS	€ 100.000,00
- n. 12 PC laptop ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica	€ 42.000,00
- n.1 Server e storage con sistemi raid per applicazioni di bioinformatica comprensivo di UPS	€ 200.000,00
- n.1 Allestimento rete interna per analisi e scambio dati, comprensivo di materiali e posa in opera (A CORPO)	€ 110.000,00
- n. 10 pacchetti Software per analisi bioinformatica e gestione rete bioinformatica	€ 100.000,00
- n. 2 Stampante laser a colori vari formati ad altissima risoluzione	€ 17.000,00

Totale (D) € 600.000,00

TOTALE GENERALE (A+B1+B2+C+D) € 8.000.000

ART. 20-bis

(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)

La disposizione intende specificare che l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche svolte attraverso una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa avvalersi di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

L'articolo 34-bis, comma 2, ha previsto che, a tali fini, ciascuna regione e provincia autonoma implementi una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute.

Si precisa che il laboratorio pubblico di riferimento regionale deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

Pertanto, la disposizione in esame, attesa la sua natura ordinamentale, limitandosi a individuare le caratteristiche organizzative e qualitative che devono possedere i suddetti laboratori già presenti sul territorio e di cui si avvale l'Istituto per lo svolgimento di attività particolarmente qualificate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20-ter

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

La disposizione al comma 1 prevede che le disposizioni di cui al comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 34, che prevedono che gli enti del SSN possano stabilizzare il personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari che abbiano svolto la propria attività con contratti a tempo determinato per almeno 6 mesi durante l'emergenza pandemica, siano dirette anche ai sociologi e agli assistenti sociali (appartenenti al ruolo socio-sanitario istituito dall'art.34, comma 9 ter, del DL n.73/2021, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106).

L'intervento normativo interviene nell'ambito delle risorse disponibili, atteso che la possibilità di stabilizzare avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Al comma 2, la disposizione intende consentire ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, la possibilità di prestare la loro collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale, al di fuori dell'orario dedicato alle attività formative, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono, attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del carattere volontario e gratuito dell'attività prestata.

ART. 20-quater

(Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

Il comma 1 prevede la facoltà per l'INAIL di continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022.

Trattasi di 199 incarichi, per i quali si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo. Per i medici con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri con la medesima tipologia di incarichi, un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore). Alla copertura degli oneri pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022 si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008, convertito dalla legge n. 189/2008.

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico procapite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	127	80.000,00	10.160.000,00
Infermieri	72	40.000,00	2.880.000,00
Totale annuale	199		13.040.000,00
Totale dall'1/4/2022 al 31/10/2022	199		7.606.666,67

Al comma 2, la disposizione prevede la possibilità, per l'INAIL, di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, in un minore numero massimo, pari a 170 unità.

Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo, effettuata con riferimento ai valori del trattamento economico previsti dal CCNL 2016/2018 del comparto e dell'Area funzioni centrali.

Assunzioni a tempo determinato per la durata di 36 mesi			
Qualifiche	Unità	Costo unitario annuo al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
MEDICI I livello TP	100	98.535,15	9.853.515
SANITARI	70	53.199,14	3.723.939
TOTALE GENERALE ANNUO			13.577.454
Totale anno 2022 (2 mesi)			2.262.909
Totale anno 2023			13.577.454
Totale anno 2024			13.577.454
Totale anno 2025 (10 mesi)			11.314.545
TOTALE GENERALE PER 36 MESI			40.732.362

Di seguito, si riporta il dettaglio, con i relativi importi pro-capite delle voci di trattamento economico considerate ai fini della quantificazione

Trattamento economico											
CATEGORIA	QUALIFICA/PROFILO	STIPENDIO TABELLARE (x 13 ^a mensilità)	IVC ANNUALE (x 13 mensilità)	INDENNITA' DI ENTE (quota a carico del bilancio x 12 mensilità)	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO FONDAMENTALE (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE LORDO ONERI RIFLESSI	TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO ACCESSORIO (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ONERI RIFLESSI
MEDICI	MEDICI I livello TP	37.758,80	264,29	-	38.023,09	14.593,26	52.616,36	33.183,11	12.735,68	45.918,79	98.535,15
PERSONALE AREA C	SANITARI	24.173,99	169,22	501,00	24.844,21	9.535,21	34.379,42	13.600,03	5.219,69	18.819,72	53.199,14

Agli oneri pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, ad euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, pari ad euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali nella missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 21

(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

La modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 disposta dal **comma 1** è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati a seguito della "Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia". In particolare, si fa riferimento alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" riguardante il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. In particolare, nella decisione sono riportati gli elementi abilitanti al raggiungimento delle milestone individuate e così descritte:

1. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.
2. Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

In particolare, il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.

Ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE.

Le risorse economiche complessive per la realizzazione del sub-intervento 1 sopra indicato sono state individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto 23 novembre 2021. In particolare, la Tabella A allegata a quest'ultimo decreto prevede, per il Sub-Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) uno stanziamento complessivo pari a 810.389.999,93 euro. Di questi, per la realizzazione del punto 1, individuato nella proposta normativa alla lettera p) e denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), sono stati previsti 200.000.000 euro.

Il nuovo comma 15-terdecies dell'articolo 12 del d.l. n. 179 del 2012 prevede che l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-quater e al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013 non coerenti con il nuovo impianto. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** novella l'articolo 51 del decreto legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che AGENAS possa avvalersi di SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

ART. 21-bis

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze)

Commi 1 e 2: gli oneri derivanti dalla disposizione, in relazione ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, sono quantificati sulla base del contingente di dirigenti sanitari in servizio e delle unità già programmate da assumere.

Si è tenuto conto, inoltre, del personale dirigenziale a tempo determinato previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 18/2020 al fine di adeguare i livelli dei servizi del Ministero alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 (58 unità), mentre è espressamente escluso il riconoscimento al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Il parametro di riferimento è l'importo dell'indennità di esclusività previsto dall'art. 89 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018, ad esclusione dell'aumento previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge n. 178/2020 (+27%). Per i dirigenti a tempo determinato l'importo dell'indennità è stato parametrato a quello dovuto ai dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni.

Pertanto, tenuto conto delle professionalità del personale dirigenziale presente in servizio e della relativa anzianità, nonché delle unità già programmate da assumere, l'onere è indicato nella tabella che segue:

MEDICI		E		VETERINARI		
INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI

Indennità di esclusività	18.473,29	44	812.824,76	196.703,59	69.090,10	1.078.618,46
--------------------------	-----------	----	------------	------------	-----------	--------------

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.857,58	140	1.940.061,20	469.494,81	164.905,20	2.574.461,21

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	10.167,99	98	996.463,02	241.144,05	84.699,36	1.322.306,43

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	2.519,19	137	345.129,03	83.521,23	29.335,97	457.986,22

**ALTRE
PROFESSIONALITA'
SANITARIE**

INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	18.473,29	8	147.786,32	35.764,29	12.561,84	196.112,45

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.857,58	16	221.721,28	53.656,55	18.846,31	294.224,14

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	5.784,38	3	17.353,14	4.199,46	1.475,02	23.027,62

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	1.708,05	49	83.694,45	20.254,06	7.114,03	111.062,54
TOTALE GENERALE Le 495 unità sono così composte: 52 strutture complesse e 422 unità non di struttura complessa in servizio + 21 unità programmate		495	4.565.033,20	1.104.738,03	388.027,82	6.057.799,06

**IMPORTO ANNUO DIRIGENTI A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2022**

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI T.D.	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI

Indennità di esclusività per incarichi inferiori a 5 anni	2.519,19	58	146.113,02	35.359,35	12.419,61	193.891,98
---	----------	----	------------	-----------	-----------	------------

TOTALE GENERALE ANNO 2022	6.251.691,03					
----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

IMPORTO ANNUO DIRIGENTI A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2023

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI T.D.	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE 3 MESI	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività per incarichi inferiori a 5 anni	2.519,19	58	36.528,26	8.839,84	3.104,90	48.472,99

TOTALE GENERALE ANNO 2023	6.106.272,05					
----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

TOTALE GENERALE A PARTIRE DAL 2024	6.057.799,06					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Ai relativi oneri pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Commi 3, 4 e 5: La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta al turn over, un contingente di personale di 25 dirigenti di seconda fascia (di cui 5 unità destinati ai SIFIP e 20 unità con incarichi di consulenza, studio e ricerca presso i Dipartimenti del Ministero), 100 unità di Area terza - posizione economica F1 e 60 unità di Area seconda - posizione economica F2.

Gli oneri derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale sono stati quantificati nel modo seguente, tenendo conto, per la prima annualità, dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure di reclutamento, che non consentono di immettere in servizio il personale di cui trattasi prima del 1° ottobre 2022.

ONERE PRO-CAPITE

qualifica	Stipendio con 13 [^]	IVC Per 12	Indennità amm.ne	Elem. Pereq.	Totale	Oneri Riflessi	Totale Con O.R.	accessorio	Totale Con accessorio	I.C.	Totale con I.C.
AIII-F1	24.162,43	156,00	5.536,00	0,00	29.854,43	11.458,13	41.312,56	4.307,82	45.620,38	1.724,45	47.344,83
AII - F2	20.737,66	133,92	4.353,00	267,60	25.492,18	9.768,70	35.260,87	4.307,82	39.568,69	1.677,71	41.246,41
Dirigente 2 [^] fascia	Stipendio con 13 [^]	IVC Per 12	Posizione parte fissa	Posizione Variabile E risultato	Oneri Riflessi	Totale Con O.R.	I.C.	Totale con I.C.			
	45.285,14	292,44	12.565,11	46.857,31	40.299,00	145.299	5.492,30	150.791,30			

ONERI TOTALI

Qualifica	Unità	Retribuzione pro capite	Onere a regime (dal 2023)	Rateo (3 mesi-ott-dic 2022)
Dirigente di seconda fascia	25	150.792	3.769.800	942.450
Area terza – F1	100	47.345	4.734.500	1.183.625
Area seconda – F2	60	41.246	2.474.760	618.690
TOTALI	185		10.979.060	2.744.765

La disposizione autorizza altresì per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

Infine, sono stanziati risorse per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi della norma, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario per i seguenti importi: per l'anno 2022, euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, euro 1.312.450.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 22

(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 1** prevede per le imprese di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 103/2021 la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'INPS.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 26 settimane fino al 31 marzo 2022.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGS (euro)	2022
- Prestazione	1.031,00
- Copertura figurativa	750,50
TOTALE	1.781,50

L'onere derivante dalla norma in esame, quantificato dal **comma 2** in 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 e coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sintetizzato nella tabella seguente:

Onere derivante dalla proroga di 26 settimane di CIG concessa ai sensi dell'art 3 del DL 103/2021

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

CIGO	2022
- Prestazione	-24,7
- Copertura figurativa	-18,0
TOTALE	-42,7

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni - il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 4** dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 5** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 22-bis

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili).

La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per il ristoro del minor gettito ai comuni per l'esenzione relativa agli anni precedenti e applicando una percentuale di riduzione dei fabbricati inagibili in linea con il trend degli ultimi anni si stima una perdita di gettito IMU pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 8,4 milioni di euro per IMU quota comune e 2,1 milioni di euro per IMU quota Stato). Agli oneri pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 22-ter

(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità).

La disposizione è diretta a garantire, in caso di permanenza di soggetti evacuati a seguito di un'emergenza di protezione civile di rilievo nazionale anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza, le misure di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 fino alla data di scadenza della contabilità speciale appositamente aperta ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo. La disposizione prevede la possibilità, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, di fornire assistenza alla popolazione nelle more del ripristino della propria abitazione a seguito del contributo di cui alla lettera e) del citato comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, su motivata richiesta del Presidente della Regione interessata e in caso di disponibilità delle occorrenti risorse non programmate nella contabilità speciale. La disposizione è eseguita nel limite delle risorse già assegnate e disponibili e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

La disposizione attua le seguenti modificazioni al d. lgs. n. 148 del 2015:

- a) all'articolo 5, comma 1 bis, abroga il riferimento a una disposizione non più vigente;
- b) all'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
- c) all'articolo 8, comma 2, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
- d) all'articolo 14, comma 2, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
- e) all'articolo 16, comma 1, consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
- f) l'abrogazione dell'art. 22-ter comma 5, ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 della legge n. 234 del 2021;
- g) all'articolo 24, comma 3, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
- h) all'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- i) all'articolo 29, comma 3-bis, nell'eliminare la parola "ordinarie", rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all'assegno di integrazione salariale;
- l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, prevede che l'importo dell'assegno di integrazione salariale sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis;
- m) all'articolo 36, comma 2, elimina meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all'articolo 29 e sopprimendo la parola "istitutive" in quanto non riferibile al FIS;
- n) all'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23-bis

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro).

La disposizione consente l'attuazione di una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL a legislazione vigente.

ART. 23-ter

(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri).

L'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, stabilisce che agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità d'imbarco, di cui all'articolo 4 della medesima legge,

un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

Tale emolumento, spettante altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti a quelli richiamati al periodo precedente, è stato esteso, soltanto nell'anno 2002, al personale non dirigente dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e viene corrisposto, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2011, a un numero particolarmente limitato di destinatari (53 Comandanti di Tenenza e 439 Comandanti di Stazione dell'organizzazione territoriale con una forza organica pari o superiore a 17 unità), in funzione delle risorse originariamente all'uopo stanziato. Tale circostanza ha determinato un'evidente sperequazione interna tra i titolari del medesimo incarico, comportando:

- il riconoscimento dell'emolumento solo a 492 (pari al 10,6% degli aventi diritto e al 0,47% della forza organica) dei 4638 (pari al 4,48% della forza organica) comandanti di Tenenze e Stazioni, escludendo in tal modo i comandanti dei medesimi reparti con forza organica inferiore alle 17 unità;
- l'impossibilità di elargire l'indennità ai comandanti delle Stazioni che, pur avendo una forza organica inferiore a 17 unità, gestiscono una forza effettiva superiore.

Con l'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse destinate per l'elargizione di tale compenso sono state incrementate di ulteriori € 7.600.000, al fine di poter corrispondere l'emolumento a tutti i Comandanti di Tenenza e di Stazione dell'organizzazione territoriale (4.638 un. - decorrenza dal 1° gen. 2021), a prescindere della forza organica del reparto, superando finalmente la suddetta irragionevole sperequazione interna, anche alla luce dell'interpretazione autentica data alla norma in parola dall'articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con cui si è stabilito che nella determinazione del contingente di personale interessato si tiene conto delle risorse appositamente stanziato.

L'intervento risulta aderente al principio di equidistribuzione, di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riferito alle funzioni e al relativo trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto l'estensione dei destinatari dell'indennità in esame consente di risolvere la sperequazione finora esistente tra titolari di analoghi incarichi, senza di fatto incrementare la platea degli aventi diritto per funzione.

Le altre Forze armate, infatti, già elargiscono l'indennità per il comando navale ai richiamati titolari di comando di singole unità, di gruppi di unità navali ovvero con responsabilità corrispondenti, equiparabili alle Tenenze e alle Stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nelle altre Forze armate e di polizia, l'indennità supplementare di comando, di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 23 marzo 1983, nr. 78, è attribuita a una platea di destinatari, appartenenti a numerose e diverse categorie che svolgono incarichi differenti.

La modifica non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è finalizzata a rendere immediatamente disponibili le ulteriori risorse finanziarie che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha già assegnato all'Arma dei carabinieri, attestandole sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa e consentendo, conseguentemente, di:

poter corrispondere l'indennità supplementare di comando a tutti i comandanti di Stazione e di Tenenza dell'organizzazione territoriale, aventi oggi pienamente diritto al suo riconoscimento;
disporre direttamente delle risorse, prescindendo dai vincoli della concertazione riferita a uno specifico triennio, tenuto conto che il testo originario del comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'incrementare le risorse disponibili per la suddetta finalità, ha destinato le stesse al fondo per il rinnovo contrattuale riferito al periodo 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, subordinando pertanto la loro esigibilità alla conclusione delle relative procedure.

La disposizione non determina la necessità di ulteriore copertura finanziaria oltre a quella già prevista a legislazione vigente dallo stesso articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 23-quater

(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

La disposizione emendativa incide sull'art 31, comma 1, del decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 secondo cui il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto. Inoltre nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

La predetta disposizione ha efficacia fino al 30 settembre 2022.

La disposizione in parola proroga fino al 31 dicembre l'efficacia della medesima disposizione. La modifica normativa è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23-quinquies

(Inabilità di ormeggiatori e barcaioli).

La disposizione prevede che gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Attualmente gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 dichiarati inabili al lavoro portuale e cancellati dai predetti registri possono ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ove la commissione medica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ne accerti i requisiti sanitari e vengano rispettati i requisiti assicurativi.

La norma prevede che la cancellazione dai registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione degli ormeggiatori e i barcaioli per inabilità al lavoro portuale sia dichiarata esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 continua ad essere riconosciuta sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge.

La disposizione non produce effetti finanziari non modificando le norme per la concessione dell'inabilità.

ART. 24

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

La disposizione di cui al **comma 1**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

Ai fini dell'assegnazione, **il comma 2** della norma prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Regioni, Province autonome nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 3 prevede che gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

Il comma 4 prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.

La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n.104 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l'incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo art. 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall'art. 200, comma 1 del citato decreto-legge n. 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato disposto un ulteriore finanziamento del Fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 in 80 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura alla disposizione finanziaria.

Il comma 5-bis al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, prevede la possibilità di applicare, in materia di proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico, l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che: **“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50%. Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una procedura di gara equa, un contratto di servizio pubblico può essere concluso per una durata superiore. Per garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente trasmette alla Commissione, entro un anno dalla stipula del contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne giustificano la durata superiore.”.**

In particolare, la disposizione prevede che le autorità competenti possano applicare il richiamato articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

La disposizione prevede, altresì, che la sopra detta proroga non possa in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e che, ai fini del calcolo, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus che si rendono necessarie in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemiologica da Covid 19. Tale disposizione è finalizzata a mitigare gli ulteriori effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, attraverso lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità:

a) 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinate a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e per un importo massimo non superiore al 40% per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto (comma 6);

b) 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 7).

Al riguardo si precisa che per l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6 si procede all'istituzione di apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per

l'attuazione della misura compensativa di cui al comma 7 si procede attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 85, 1 comma, lettera b), di cui al citato decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104

Al **comma 8** si prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette risorse siano individuate nel dettaglio con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Il **comma 9** dispone che l'efficacia dei decreti di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 10** quantifica gli oneri derivanti dai commi 6 e 7 in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 32.

Il comma 10-bis dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020, ciò in considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID 19 e della conseguente incidenza sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale. La disposizione di cui si dispone la proroga prevede che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio, è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 130 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari erano tenuti a presentare al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullavano e sostituivano ogni precedente proposta di aggiornamento. I Concessionari, pur rispettando formalmente detto termine, hanno presentato delle proposte di piano economico – finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena corrispondenza ai requisiti definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, hanno reso necessario lo svolgimento di un'attività di acquisizione ed integrazione documentale ed informativa particolarmente complessa e che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 dicembre 2021. Orbene, la disposizione prevede che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022, anziché entro il 31 dicembre 2021.

Tale disposizione si rende necessaria in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in corso che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10-ter interviene sul comma 11-bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, da ultimo introdotto dall' articolo 16, comma 3-septies, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, tale comma 11-bis ha introdotto la possibilità che – con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – alcuni interventi tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società possano essere assoggettati alle procedure previste dall' articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale. La norma vigente fa oggi riferimento agli interventi «ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2», così limitando la possibilità di

cui si è detto alle sole opere sportive, escludendovi quelle infrastrutturali per le quali l'assoggettamento a tali procedure risulta più conferente.

Con la disposizione si estende la possibilità di applicare il procedimento di cui al citato articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 anche agli interventi infrastrutturali.

In relazione a tale estensione delle procedure di cui al citato articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto – legge n. 16 del 2020, si precisa che, essendo l'individuazione degli interventi da assoggettare alle sopra menzionate procedure rimessa ad uno specifico d.P.C.M., adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, detta individuazione verrà effettuata tenendo conto non solo dell'effettiva esigenza di applicare le procedure de quibus, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, ma anche della compatibilità di una siffatta estensione con il numero e la complessità di progetti sottoposti o da sottoporre obbligatoriamente all'esame del Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto – legge n. 77 del 2021.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è da escludere che la mera possibilità di estendere l'ambito di applicazione del procedimento di cui all'articolo 44 del decreto – legge n. 77 del 2021 anche gli interventi infrastrutturali olimpici possa incidere negativamente ovvero rallentare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC.

La norma non appare suscettibile, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25

(Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale)

La disposizione mira, al **comma 1**, a rinnovare per il periodo 1° gennaio- 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Dal punto di vista finanziario la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034.

Difatti, dai dati acquisiti dal gestore della rete, risulta che la riduzione del 100% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell'ART per i servizi ferroviari a mercato, passeggeri e merci, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, stimabile in 41 milioni di euro su base mensile nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.

Di seguito si riporta il dettaglio a consuntivo dell'ultimo trimestre dell'anno 2021.

Consuntivo	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media
	100%	100%	100%	
LP	33.405.891	32.186.748	34.545.138	33.379.259
MERCI	7.554.777	7.177.590	6.427.832	7.053.400
Totale	40.960.668	39.364.338	40.972.970	40.432.659

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo di 130 milioni nel periodo 2022 – 2034, si evidenzia che si è tenuto conto, in via prudenziale, dei dati a consuntivo relativi al quarto trimestre del 2021 (che si attestano a circa 41 milioni mensili) e della circostanza che detti contributi vengono corrisposti in un arco temporale di dodici anni.

Il **comma 2** prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziato al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del

canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo 1° gennaio 2022- 31 marzo 2022. Al contempo, si individua nel 31 maggio 2022 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 2-bis al fine di incrementare di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027 le risorse destinate al sostegno delle imprese ferroviarie delle merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla lettera b) si prevede la relativa copertura finanziaria di tale incremento, mediante riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027, dello stanziamento disposto dall'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede uno stanziamento pari a 1.190 milioni di euro (di cui 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

L'articolo 25 del D.L. 4/2022 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Il comma aggiuntivo 2-ter autorizza una spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 a favore di ANAS S.p.A., al fine di compensare la società degli oneri derivanti da:

- il calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2021;
- l'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade statali in gestione per l'anno 2021;

Difatti, dai dati acquisiti da ANAS S.p.A., risulta che gli oneri di cui al comma 2-ter sono quantificabili come segue:

- 84,3 milioni di euro per la compensazione nell'anno 2021 degli oneri derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 19,6 milioni di euro per la compensazione dell'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

Con riferimento agli oneri relativi alla compensazione nell'anno 2021 derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale si rappresenta la seguente situazione: ANAS S.p.A. ha erogato, sulla rete di competenza, i servizi di Manutenzione Ordinaria, oltre agli altri servizi di gestione previsti dall'Allegato B del Contratto di Programma (di seguito CdP), sulla base del corrispettivo di esercizio definito nello stesso CdP che determina il valore delle prestazioni per un importo pari a 675,1 milioni di euro; tuttavia, nel 2021 le risorse acquisite a titolo di corrispettivo, derivanti dalle percorrenze autostradali, a motivo del perdurare della crisi Covid, non sono risultate sufficienti per la copertura dei servizi erogati, per un importo pari a 82,5 milioni di euro, in base ai dati di preconsuntivo 2021.


All'importo così determinato (82,5 milioni di euro) si aggiungono gli effetti relativi al Canone di Concessione ex art. 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi alla contrazione delle percorrenze e quindi dei proventi delle Società concessionarie per un importo pari a 1,8 milioni di euro; tale importo è determinato come scostamento tra quanto consuntivato nel 2019 (31,1 milioni di euro) e quanto risultante dal pre-consuntivo 2021 (29,3 milioni di euro). Tali oneri verranno comunque rendicontati e certificati ai sensi del comma 2-quater.

Per quanto riguarda i costi di illuminazione della rete di competenza, nell'anno 2021 – sulla base del consuntivo contabile della Società - si è rilevato un incremento rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A., di 19,6 milioni di euro.

Si osserva al riguardo che mentre le voci relative ad imposte, dispacciamento e oneri di sistema hanno valori stabiliti dall'ARERA con cadenza trimestrale, per l'approvvigionamento di energia elettrica Anas aderisce, dal 2015, alle convenzioni Consip e che la fornitura di energia elettrica aziendale avviene allo stato attuale tramite l'adesione, per oltre il 99% dei punti di prelievo, al lotto 17 Italia della Convenzione Consip EE18. Tale componente energia oggetto del contratto Consip risulta

essenzialmente basata sul PUN (Prezzo Unico Nazionale, prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica), che viene contrattato ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange); al suddetto valore si aggiunge uno spread (che rappresenta il ricavo del fornitore).

A partire dalla seconda metà del 2021 il PUN ha subito una crescita esponenziale passando da 90 a 300 €/MWh.



Con riferimento all'anno 2021 pertanto il costo rilevato attualmente nella contabilità di Anas sulla base delle fatture emesse dai fornitori è pari a €/ML 83,4, rispetto ad una previsione del Contratto di Programma - Parte Servizi pari a €/ML 63,8, con un conseguente differenziale di €/ML 19,6.

Costi illuminazione	Importi in €/ML
CdP Servizi 2021	63,8
Consuntivo 2021	83,4
Stima differenziale	19,6

Fonti: Contratto di Programma – Parte Servizi, Contabilità Generale 2021

Il comma 2-quinquies prevede la copertura finanziaria attraverso il contestuale e corrispondente definanziamento di quota parte dell'annualità 2027 e delle annualità dal 2028 al 2031 di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Difatti, il comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni per la somma complessiva di 350 milioni di euro.

Il decreto interministeriale n. 488 del 2 dicembre 2021 ha quantificato il contributo a favore dell'ANAS S.p.A. per la compensazione dei minori incassi 2020 nell'importo complessivo di euro 170,7 milioni di euro e, di conseguenza, impegnato la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e per gli esercizi futuri, di pari importo, fino all'anno 2026, e la somma di 20,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Risultano pertanto disponibili risorse per 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e per 25 milioni di euro per gli anni 2028 al 2034.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dai commi 1 e 2-bis, pari a complessiv 15 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 e a 10 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità; infatti, l'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 214 “Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020.”.

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 214, l'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 3 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nella seguente Tabella è indicato l'importo dello stanziamento iniziale, con evidenziazione dell'entità del contributo autorizzato dalla Commissione europea in relazione al periodo 8 marzo 2020 – 30 giugno 2020 e dell'entità del contributo massimo riconoscibile alle imprese ferroviarie in relazione al periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, determinato sulla base delle richieste formulate da dette imprese formulate e dei criteri utilizzati dalla Commissione europea ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa al primo periodo:

Stanziamento iniziale art. 34 del D.L. 34/2020	1.190.000.000,00
Somme in economia anni 2020 e 2021	46.205.492,24
Residuo disponibile	1.143.794.507,76
1° periodo passeggeri (importo autorizzato dalla Commissione)	511.000.000,00
2° periodo passeggeri (stima prudenziale - riconoscimento 100% - utilizzando i medesimi criteri di calcolo avallati dalla Commissione riferiti al 1° periodo)	374.500.000,00
1° periodo merci	55.126.737,53
2° periodo merci	2.894.616,74
Risorse utilizzate dall'art. 25 del D.L. 4/2022	130.000.000,00
Risorse residue	70.273.153,49

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totale
Art. 21 e art. 23, 24, 25, 26	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000.000,00
Impugnato	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	51.897.254,4	776.453.000,00
Residuo	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	418.546.992,00
Importo in economia	18.102.745,6	18.102.745,6														46.205.492,24
Art. 25 del D.L. 4/2022			130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
Residuo	-	-	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	18.102.745,6	253.533.700,00
Importo stanziato da impugnarne	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	1.209.111,11	16.506.254,4
Importo in residuo	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	1.401.912,2	18.071.113,6
Somma esclusiva a copertura della proposta	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	70.273.153,49
Somma Residuo			403.627,1													

ART. 25-bis
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

La disposizione consente l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o crocieristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, senza richiedere il requisito della conoscenza della lingua italiana, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

La disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la previsione di uno specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi, si rappresenta che l'amministrazione provvede all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25-ter**(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)**

Con la disposizione si interviene sull'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di prevedere che ai finanziamenti ivi previsti possano accedere anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con l'obiettivo di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050. Tali risorse sono destinate, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

La disposizione di cui al comma 1, prevedendo che ai finanziamenti previsti sull'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possano accedere anche le province autonome di Trento e di Bolzano, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 26**(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)**

La disposizione, **al comma 1**, istituisce nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due Fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” (di seguito, il “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito, il “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di parte capitale, **ai sensi del comma 2**, è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovverosia quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori etc.). Tale fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, **della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie** e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

Il Fondo di parte corrente è invece destinato, **ai sensi del comma 3**, ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

Il comma 4-bis consente, per i vini con Indicazione Geografica Tipica (IGP), il taglio, fino ad un massimo del 15%, con vini prodotti al di fuori della zona di produzione, senza che ciò determini la perdita della specifica IGP. La disposizione è pertanto di natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 quantifica gli oneri a carico della finanza pubblica **derivanti dal comma 1**, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 26-bis**(Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio)**

La disposizione prevede che le Regioni possano promuovere iniziative sul territorio al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o alle vie del formaggio.

Al riguardo, trattandosi di una facoltà per gli enti interessati, non si ascrivono effetti.

La disposizione, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Amministrazioni interessate già provvedono all'attività di promozione in esame (peraltro del tutto facoltativa), nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, mediante, quindi, l'utilizzo delle strutture informatiche in possesso e del personale già reclutato.

ART. 26-ter

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

La disposizione in esame si inquadra nell'ambito della legislazione relativa al controllo e l'igiene dei prodotti alimentari. Tale sistema è regolato da disposizioni dell'Unione Europea, quali il Regolamento (CE) 852/2004/ e il Regolamento (CE) 1169/2011 e si basa sull'efficace applicazione delle procedure che si fondano sui principi del sistema HACCP. Esso è volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare attraverso la collaborazione e l'impegno pieno dei dipendenti, debitamente formati, delle imprese alimentari. Tale apparato, che non si considera quale meccanismo di autoregolamentazione, non sostituisce i controlli ufficiali, che, nel caso di specie, vengono effettuati comunque nell'ambito dell'ordinaria attività di verifica. Si segnala da ultimo, che l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Alla luce di quanto esposto, la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26-quater

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

La presente disposizione modifica il comma 528 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 disponendo che "Una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate. Inoltre, aggiunge un periodo al suddetto comma, prevedendo che le risorse ivi previste siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché prevede l'incremento e una priorità di destinazione delle risorse già stanziato.

ART. 26-quinquies

(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

La disposizione ha carattere prettamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 27

(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

Le modifiche apportate dal **comma 1** non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri derivanti da dette modifiche – a valere sulle risorse proprie degli enti destinatari della disciplina (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento in cui daranno concreta attuazione alle misure interessate dall'intervento normativo.

Il **comma 1-bis** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le remunerazioni sarebbero corrisposte "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare" come già previsto all'articolo 10, comma 7 quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La disposizione ha pertanto carattere abilitativo, consentendo alle amministrazioni pubbliche di avvalersi in senso ampio di CDP per le attività finanziate dai fondi strutturali europei, anche in linea con esperienze già collaudate a livello europeo (quali la BEI) e a livello di singoli Stati membri dell'UE attraverso gli Istituti nazionali di promozione (quali la tedesca KfW e la francese CDC). Il citato art. 10, comma 7 quinquies del D.L. n. 121/2021, infatti, già consente alle amministrazioni di avvalersi di CDP nell'ambito del PNRR. Stante la stretta complementarità tra l'attuazione del PNRR e quella dei vari fondi di matrice europea per periodi di operatività, finalità, modalità di esecuzione e obiettivi generali perseguiti, si propone di ampliare l'ambito di applicazione della suddetta norma anche agli altri fondi europei, al fine di garantire la piena attuazione dello stesso PNRR e la massima sinergia tra i diversi interventi. La disposizione consentirebbe alle diverse amministrazioni di promuovere, attraverso CDP, l'utilizzo di strumenti finanziari ai sensi della regolamentazione europea. Tali strumenti permettono di conseguire un importante vantaggio rispetto ad altre forme di intervento grazie alla capacità di sviluppare risultati significativi in termini di: 1. effetto leva, ossia la capacità di mobilitare un ammontare di risorse complessivamente superiore rispetto a quelle destinate al contributo pubblico; 2. rotatività, ossia la possibilità di generare flussi di reimpiego delle risorse pubbliche allocate, ad esempio in funzione dei rimborsi che intervengono sui finanziamenti assistiti dallo strumento finanziario; 3. blending, ossia la possibilità di intervenire con un mix di strumenti/fonti di finanziamento, attivando sinergie in grado di massimizzare l'efficacia delle iniziative.

Il comma 2 è finalizzato ad attuare un mero coordinamento formale tra due disposizioni identiche ed elimina la sovrapposizione tra le medesime disposizioni abrogando quella che non è ancora entrata in vigore, pertanto, l'abrogazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 27-bis.

(Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)

Il decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" ha disciplinato i requisiti per svolgimento dell'attività della categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

La disposizione è finalizzata a prevedere l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di procedere all'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al citato decreto del Ministro della marina mercantile, ciò anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

La disposizione, finalizzata ad adeguare e ad aggiornare il sopra richiamato decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 per consentire l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 28

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

La disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare, la norma prevede la possibilità di effettuare solo due ulteriori cessioni dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 esclusivamente a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (*ex* articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori**

cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. in caso di cessione del credito (*ex* articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

I crediti derivanti dall'esercizio delle predette opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tale previsione ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito.

La predetta limitazione alla circolazione dei crediti d'imposta viene applicata anche alle imprese turistiche e ai crediti derivanti dalla digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

Si prevede, altresì, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 28-bis.

(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

La disposizione, (comma 1, lettera a), prevede modifiche di natura ordinamentale, non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. Si assicura, infatti, che gli adempimenti giudiziari previsti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera b), c), d), si rappresenta l'assenza di profili onerosi per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta di modifiche volte ad ampliare la tutela penale delle risorse pubbliche e ad approntare o revisionare misure e/o strumenti per il contrasto alle frodi, adeguandosi in misura più puntuale alle previsioni già contenute nella direttiva PIF

Con riferimento al comma 2, lettere a) e b) si segnala che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a realizzare interventi in materia di asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13-bis e 121, comma 1-ter, del D.L. 34/2020, funzionali ad attenuare ed eliminare il rischio di abusi e frodi in materia di detrazioni del 110 per cento e dell'opzione per la cessione e lo sconto in luogo della detrazioni fiscali di cui all'articolo 121, soprattutto nel campo dell'edilizia. Il secondo obiettivo è quello di potenziare la responsabilità dell'asseveratore nell'attestare e certificare la congruità assicurativa delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, prevedendo che il massimale della polizza della responsabilità civile è pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

ART. 28-ter.

(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale)

La disposizione ha la finalità di rendere nuovamente utilizzabili i crediti dissequestrati, prolungandone la scadenza per un periodo di tempo limitato alla durata del sequestro poi revocato.

Tanto premesso, si ritiene che la disposizione in esame non produca effetti negativi per il bilancio dello Stato, per le seguenti considerazioni:

- al momento del sequestro, i crediti di cui trattasi erano utilizzabili in compensazione tramite modello F24 e dunque erano suscettibili di produrre effetti finanziari negativi in termini di spesa per le relative regolazioni contabili, già considerati ai fini del bilancio dello Stato;
- il sequestro ha, di fatto, congelato questi crediti e i relativi effetti negativi in termini di spesa.

Tuttavia, questi potenziali effetti non sono stati colti dal bilancio dello Stato, in quanto non prevedibili; di conseguenza, rendere nuovamente disponibili questi crediti, seppur scaduti, in caso di revoca del sequestro, non modifica l'ammontare complessivo dei crediti originariamente utilizzabili in compensazione e quindi non modifica l'ammontare complessivo degli effetti finanziari in termini di spesa originariamente previsti.

Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del predetto credito d'imposta e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 28-quater.

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si precisa che l'attività di controllo che la norma pone in capo all'Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell'indicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto, la verifica potrà essere svolta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali. Per tale ragione si ritiene che alla disposizione non siano ascrivibili effetti finanziari.

ART. 28-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)

Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, nel recepire la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, ha novellato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, comportando - tra l'altro - una modifica dell'articolo 12 da cui è derivata un'inedita estensione del segreto d'ufficio sulle informazioni antiriciclaggio in possesso delle autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità d'Informazione Finanziaria, Autorità di vigilanza, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza) anche alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, derogabile solo in pendenza di un procedimento penale ovvero nei casi di cooperazione tra le Forze di polizia.

Prima della novella, infatti, l'Unità d'Informazione Finanziaria riceveva dagli omologhi organi esteri (Financial intelligence units) "informazioni" relative, tra l'altro, a nominativi le cui operazioni finanziarie (sulla base di spunti di intelligence) fossero risultate d'interesse con riferimento a ipotesi di terrorismo e le trasmetteva immediatamente agli "organi delle indagini". Il sistema rispondeva a una duplice esigenza: da un lato comunicare i dati finanziari alla Guardia di finanza, quale organo di polizia valutaria, dall'altro informare tempestivamente anche i Servizi centrali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, quali assetti antiterrorismo nazionali,

affinché potessero avviare immediate attività di riscontro del dato “grezzo” secondo le rispettive sensibilità e capacità operative.

Tale previsione normativa ha determinato, in concreto, l’annichilimento di adeguate forme di collaborazione istituzionale tra le Forze di polizia a competenza generale, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e l’Unità d’Informazione Finanziaria, con evidenti riflessi sulla reciproca, immediata interlocuzione e sullo scambio di puntuali informazioni.

Al riguardo si segnala che, durante e dopo i lavori parlamentari che hanno portato a questo approdo, non sono mancati significativi contributi da parte di autorevoli attori istituzionali (tra cui il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Direttore dell’Unità d’Informazione Finanziaria), volti a evidenziare i possibili effetti negativi sulla prevenzione/contrasto delle più gravi fattispecie criminali, quali i delitti in materia di terrorismo, attribuiti alla competenza concorrente di tutte le forze di polizia.

Ciò posto, è necessario restituire agli assetti antiterrorismo nazionali la facoltà di ottenere tempestivamente informazioni di vitale importanza per l’efficace conduzione di indagini complesse. La loro cesura, infatti, priva tali assetti della possibilità di esaminare nell’immediatezza dati che invece, messi a sistema con i rispettivi patrimoni informativi, potrebbero risultare finanche sintomatici di imminenti azioni terroristiche, consentendo di adottare le necessarie e immediate iniziative sul piano preventivo e repressivo.

Pertanto, la disposizione è volta a ripristinare l’efficienza del fondamentale circuito informativo che permetterà a:

- l’autorità giudiziaria ovvero alle Forze di polizia di acquisire le informazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale;
- i servizi centrali di polizia giudiziaria di cui all’articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, di disporre, nei casi di assoluta urgenza, di informazioni e analisi finanziarie dell’Unità d’Informazione Finanziaria per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di specifiche condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento a quelle previste dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non attribuendo nuovi compiti alle articolazioni delle forze di polizia sopra richiamate.

ART. 29

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

L’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia nonché da un’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L’elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR. Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo di cui al **comma 1, lett. b)**, riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell’opera per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di cui al comma 1, a prescindere dal valore dell’appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2,

secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

I **commi da 2 a 6**, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di dare copertura agli oneri potenzialmente derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 1, lett b), il **comma 7** stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. Le previsioni del comma 7, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il medesimo scopo, ai sensi del **comma 8**, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b), del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 9**, le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 10**, il sopramenzionato Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al **comma 11** viene previsto che, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nonché nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le previsioni del comma 11, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 11-bis è volto a consentire la possibilità per le stazioni appaltanti, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della disposizione, ai fini della esecuzione di detti accordi, di poter utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità prevista da comma 12 dell'articolo 29, ovvero nelle more dell'aggiornamento, incrementare o ridurre le risultanze dei prezzi in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 29. La previsione stabilisce specificatamente che il ricorso alla stessa debba avvenire

nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 12 e 13 definiscono le modalità assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e introducono una modifica all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Atteso il loro carattere ordinamentale, gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 13-bis, in materia di funzionamento del collegio consultivo tecnico, è finalizzata a coordinare la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 6.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 6, che disciplina il Collegio consultivo tecnico, prevede che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.”, mentre il comma 6 prevede che “Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.”.

Orbene la disposizione è finalizzata ad allineare il termine previsto dal comma 6 con quello del comma 1, differendo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, il termine entro cui le parti hanno la possibilità di sciogliere il collegio consultivo su accordo delle parti.

La previsione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 29-bis

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

La disposizione si riferisce ad un'unica procedura concorsuale che ha già formato oggetto di precedenti interventi (ci si riferisce, in particolare, all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario atteso che l'assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dal turn-over e previa autorizzazione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con il DPCM di cui agli articoli 9-bis e 10 del d.l. 112 del 2008 in relazione rispettivamente alle cessazioni intervenute negli anni 2021 e 2022.

Il numero massimo dei possibili destinatari della nuova procedura è di 1.300 unità.

La quantificazione delle unità da assumere viene a determinarsi sulla scorta del dato esperienziale. Il dato di partenza è costituito dal numero - pari a 4.260 unità - dei candidati idonei alle prove scritte che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'esperienza pregressa, maturata con riferimento alle selezioni già concluse, indica che, dei candidati convocati, solamente 1 su 4 si è effettivamente presentato alla convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali ed è risultato idoneo.

Sulla scorta di tali considerazioni, un'autorizzazione ad assumere nel limite massimo di 1.300 unità, pari a un terzo di quelli che saranno convocati, appare in grado di assorbire i candidati che risulteranno idonei ai predetti accertamenti.

La norma in esame dispone l'assunzione, previa autorizzazione con citato DPCM di massimo 600 unità per il 2022 e massimo 700 unità per il 2023, a fronte di una capacità assunzionale complessiva di circa 3.100 unità stimabili per il 2022 (cessazioni dell'anno 2021) e di circa 4.000 unità stimabili per il 2023 (cessazioni dell'anno 2022).

ART. 30

(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

Il **primo comma** introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1/2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al Covid-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) numero 2, e c) numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33/2020 senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l'utilizzo dell'App C-19, di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

La disposizione comporta l'aggiornamento dell'App C-19 a cura del Ministero della Salute che opererà a invarianza di spesa.

Il **secondo comma** estende la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Si prevede che tale misura venga attuata nel limite di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 come integrato di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 dal presente articolo.

ART. 31

(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il quale attualmente prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma. La novella, che elimina il riferimento all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 concernente i commissari straordinari del Governo e conseguentemente alla connessa disciplina, riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Titolo V

Disposizioni finali e finanziarie

ART. 32

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 01 prevede che dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Il **comma 1** quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, **comma 1-bis** e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, **127,86** milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, a cui si provvede: a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;


- b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-*bis* e 30-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
- h) quanto a **89,1** milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.
- Il **comma 2**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e ove necessario a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione sarà effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 32-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma non determina oneri per la finanza pubblica in quanto prevede una clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 4/2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico												
(Importi in milioni di euro)												
Mendamenti/Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbricazione		Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024		
TITOLO I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19												
1			Rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del D.L. n.73/2021	s c	20,0			20,0		20,0		
2			"Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio	s c	200,0			200,0				
2			"Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio	s k						200,0		
3	1		Incremento del Fondo di cui art.26, D.L. n. 41/2021 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpiti dall'emergenza da COVID-19	s c	20,0			20,0		20,0		
3	2		Estensione contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, ter del D.L. n. 73/2021, ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè e gestione delle piscine	s c	40,0			40,0				
3	2		Estensione contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, ter del D.L. n. 73/2021, ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè e gestione delle piscine	s k						40,0		
3	3		Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 48 bis del D.L. n. 34/2020 anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati	s c	100,0			100,0		100,0		
4.2.13	4	1	Incremento Fondo unico nazionale Turismo di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 234/2021	s c	105,0			44,3		44,3		
4	2		Esonero contributivo a totale carico dei datori di lavoro per assunzioni nel periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari	e co				-60,7		-60,7		
4	2		Esonero contributivo a totale carico dei datori di lavoro per assunzioni nel periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari - effetti fiscali	e t		23,7	-9,8	23,7	-9,8	23,7	-9,8	
4.25 B	4	2-ter	Esonero versamento contributi previdenziali per i datori di lavoro operanti nel settore agenzie di viaggio e tour operator per un periodo massimo di 5 mesi	e co				-56,3		-56,3		
4.25 B	4	2-ter	Esonero versamento contributi previdenziali per i datori di lavoro operanti nel settore agenzie di viaggio e tour operator per un periodo massimo di 5 mesi	s c	56,3							
4.25 B	4	2-ter	Esonero versamento contributi previdenziali per i datori di lavoro operanti nel settore agenzie di viaggio e tour operator per un periodo massimo di 5 mesi - effetti fiscali	e t		22,0	-9,1	22,0	-9,1	22,0	-9,1	
4.25 B	4	2-ter	Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, comma 366, della legge 234/2021	s c				-56,3		-56,3		
4.2.13	4	3	Riduzione tabella A Turismo	s c				-5,0		-5,0		
4.37	4	3-ter	Contributo in favore della Regione Lombardia per realizzazione di interventi per il centenario dell'Autodromo di Monza	s k	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0
4.37	4	3-ter	Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, comma 368, della legge 234/2021	s k				-5,0		-5,0		-5,0
5.10-5.11-	5		Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili	s c	111,3			111,3		111,3		
5.12-5.13-	5		Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili-affitto d'azienda	s c	17,8			17,8		17,8		
5.10-5.11-	5		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017 - del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM	s c	-1,0			-1,0		-1,0		
5.12-5.13-	5		Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente indici dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022	e co				-104,7		-104,7		
7.7-7.8-	7		Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente indici dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022	s c	104,7							

Decreto legge n. 4/2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, commesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico													
(Importi in milioni di euro)													
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento			
						2022	2023	2024	2023	2024	2022	2023	2024
7.1.7.6- 7.7-7.8- 7.9.2.11- 7.1.7.6- 7.7-7.8- 7.9.2.11-	7			Esonerazione del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022 - effetti fiscali	e		39,1	-16,1	39,1	-16,1	39,1	-16,1	
	7	1 bis		Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.l. n. 282/2004	s	c	7,6		7,6		7,6		
	7	2	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 234/2021 - Fondo per la tutela del sostegno ai lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	s	c	-120,4		-84,3		-84,3		
7.1.7.6- 7.7-7.8- 7.9.2.11-	7	2	c)	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.l. n. 282/2004	s	c	-20,4	-3,1	-20,4	-3,1	-20,4	-3,1	
	8	1		Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di parte corrente di cui all'articolo 89 del D.l. n. 18/2020	s	c	50,0		50,0		50,0		
	8	1		Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di conto capitale di cui all'articolo 89 del D.l. n. 18/2020	s	k	25,0		25,0		25,0		
	8	2		Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 183, comma 2 del D.L. 34/2020	s	c	30,0		30,0		30,0		
	8	3		Modifica all'articolo 65, comma 6 del D.L. 73/2021 - Estensione esonero fino al 30 giugno 2022, per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 81.6 e ss della legge n. 160/2019	e	t			-3,5		-3,5		
	8	4		Modifica all'articolo 65, comma 7 del D.L. 73/2021 - Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 81.6 e ss della legge n. 160/2019	s	c	3,5						
8.29 Testo 3	8	4-bis		Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'art. 89, comma 1 del D.L. 18/2020	s	c	40,0		40,0		40,0		
8.29 Testo 3	8	4-bis		Riduzione Fondo per il Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 352, della legge 234/2021	s	c	-40,0		-40,0		-40,0		
	9	1		Credito di imposta investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del D.l. n. 73/2021	s	k	20,0		20,0		20,0		
	9	2		Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 10, comma 3 del D.L. n. 73/2021	s	c	20,0		20,0		20,0		
	9	2		Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 10, comma 3 del D.L. n. 73/2021	s	k					20,0		
	9	4		Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano - PCM, di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017	s	c	20,0		20,0		20,0		
9.0.6 9-bis 1	9-bis	1		Rifinanziamento Fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 234/2021	s	c	1,0		1,0		1,0		
9.0.6 9-bis 2	9-bis	2		Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	-1,0		-1,0		-1,0		
	10			Modifica all'articolo 1, comma 1057 bis della legge n. 178/2020 - Inasprimento da 20 a 50 milioni di euro del limite degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico agevolabili con credito d'imposta	s	k		11,1	25,0	11,1	25,0	11,1	25,0
10.0.19 - 10.0.22	10-bis			Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI	s	k			34,6		34,6		
10.0.19 - 10.0.22	10-bis			Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008	s	k			-34,6		-34,6		

Decreto legge n. 4/2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico													
(Importi in milioni di euro)													
Modifiche all'articolo	Comma	Lettera	Descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbricagione			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
TITOLO II - Enti territoriali													
	11		Incremento del Fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021, di cui all'articolo 16, comma 8 septies del D.l. n. 146/2021	s	c	400,0			400,0			400,0	
11.0.2 (Testo 3)	11-bis	1-ter	Maggiorazione indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze che svolge attività connesse al PNRR	s	c	6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5
11.0.2 (Testo 3)	11-bis	1-ter	Maggiorazione indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze che svolge attività connesse al PNRR - effetti riflessi	e	1/c		3,2	3,2		3,2	3,2		3,2
11.0.2 (Testo 3)	11-bis	1-ter	Riduzione Tab. A - MEF	s	c	-6,5	-6,5		-6,5	-6,5		-6,5	-6,5
12			Modifica all'articolo 25 del D.l. n. 41/2021 - Incremento Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco	s	c	100,0			100,0			100,0	
TITOLO III - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica													
14			Annullamento aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	e	t			-1.200,0				-1.200,0	
14			Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	k			-1.200,0				-1.200,0	
14.0.26	14-bis	1	Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone affette da una malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita	s	c	0,5			0,5			0,5	
14.0.26	14-bis	1	Riduzione del fondo per le esigenze inderogabili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,5			-0,5			-0,5	
15			Credito di imposta a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia	s	c	540,0			540,0			540,0	
15			Versamento in entrata da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2	e	ext	405,0							
15			Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	k			-405,0				-405,0	
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - Accisa	e	t	23,65	25,80	25,80	23,65	25,80	25,80	23,65	25,80
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IIDD	e	t		-7,24	-4,80		-7,24	-4,80		-7,24
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP	e	t					-1,75	-1,11		-1,75
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP	s	c		1,75	1,11					
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - Accisa	e	t	0,46	0,50	0,50	0,46	0,50	0,50	0,46	0,50
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IIDD	e	t		-0,14	-0,09		-0,14	-0,09		-0,14
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	e	t					-0,03	-0,02		-0,03
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	s	c		0,03	0,02					
TITOLO IV - Altre misure urgenti													
19			Incremento fondo di cui all'articolo 58, comma 4 del D.l. n. 73/2021 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 da destinare all'acquisto di beni e servizi destinato alla fornitura di mascherine di tipo FFP2	s	c	45,2			45,2			45,2	
19.0.19	19-bis	1	Incremento posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	s	c	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
19.0.19	19-bis	1	Incremento posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - effetti riflessi	e	1/c				0,1	0,1		0,1	0,1
19.0.19	19-bis	3	Riduzione tabella A - MPAAF	s	c	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3

Decreto legge n. 4/2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico														
(Importi in milioni di euro)														
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
19.054	19	3 e 4		Incremento dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca di 40 unità di personale destinata alla nuova tecnologia di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica - espletamento procedure concorsuali	s	c	0,1				0,1			0,1
19.054	19	3 e 4		Incremento dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca di 40 unità di personale destinata alla nuova tecnologia di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica - funzionamento struttura	s	c	0,5	0,5			0,5	0,5		0,5
19.054	19	3 e 4		Incremento dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca di 40 unità di personale destinata alla nuova tecnologia di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica - assunzione personale	s	c	0,9	2,3			2,3	0,9	2,3	2,3
19.054	19	3 e 4		Incremento dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca di 40 unità di personale destinata alla nuova tecnologia di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica - assunzione personale	e	t/c					0,4	1,1	1,1	0,4
19.054	19	5		Riduzione dell'autorizzazione di spesa previste dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 - Tecnostuttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali	s	c	-1,6	-2,8			-1,6	-2,8		-1,6
20	20	1		Indennizzo vaccino anti Sars-Cov2	s	c	50,0	100,0			50,0	100,0		50,0
20	20	4		Potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19	s	k	8,0				8,0			8,0
20.021	20	1		Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL per proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19	s	c					7,6			7,6
20.021	20	1		Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008	s	k					-7,6			-7,6
20.021	20	2		INAIL - 170 unità a contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato	s	c					2,3	13,6		2,3
20.021	20	2		INAIL - 170 unità a contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato - effetti riflessi	e	t/c					1,1	6,6		1,1
20.021	20	2		Riduzione tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali	s	c	-1,2	-7,0			-1,2	-7,0		-1,2
21.022 - 21.023	21-bis	1	b	Riconoscimento ai dirigenti del Ministero della salute dell'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge n. 178/2020	s	c	6,3	6,1			6,3	6,1		6,3
21.022 - 21.023	21-bis	1	b	Riconoscimento ai dirigenti del Ministero della salute dell'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge n. 178/2020 - effetti riflessi	e	t/c					3,0	2,9		3,0
21.022 - 21.023	21-bis	1		Riduzione Tab. A - Salute	s	c	-6,3	-6,1			-6,3	-6,1		-6,3
21.022 - 21.023	21-bis	3		Assunzione di personale presso il MEF per il rafforzamento e l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR - spese di personale	s	c	2,7	11,0			2,7	11,0		2,7
21.022 - 21.023	21-bis	3		Assunzione di personale presso il MEF per il rafforzamento e l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR - spese di personale - effetti riflessi	e	t/c					1,3	5,3		1,3

Decreto legge n. 4/2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico																	
(Importi in milioni di euro)																	
Amendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	2024
	25	3		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3 del D.L. n. 34/2020-contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico	s	c	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
	26			"Fondo di parte capitale" per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza	s	k	15,0				15,0				15,0		
	26			"Fondo di parte corrente" per il sostegno della filiera suinicola	s	c	35,0				35,0				35,0		
	29	10		Incremento Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 D.L. n.75/2020	s	k	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	
	29	10		Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti di conto capitale MIMS di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	k	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-20,0	-20,0	
	30			Esecuzione gratuita test antigenici rapidi per popolazione scolastica-incremento autorizzazione di spesa di cui art 5 comma 1 D.L. n.4/2022	s	c	19,2			19,2				19,2			
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie																	
	32	1	a	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	s	c				-1.200,0							
	32	1	a	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	s	k								-1.200,0			
	32	1	a	Versamento in entrata da parte dell'Agenzia delle entrate di quota parte del Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	e	ext	1.200,0										
	32	1	b	Utilizzo risorse relative ai contributi a fondo perduto anche agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis e 30-ter del D.L. n. 73/2021	s	c				-329,0							
	32	1	b	Utilizzo risorse relative ai contributi a fondo perduto agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis e 30-ter del D.L. n. 73/2021	s	k								-329,0			
	32	1	b	Versamento in entrata delle risorse derivanti dall'utilizzo dei contributi a fondo perduto agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis e 30-ter del D.L. n.73/2021	e	ext	329,0										
	32	1	c	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 486 della legge n. 234/2021- Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile	s	k	-100,0			-100,0				-100,0			
	32	1	d	Riduzione del Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico, di cui all'art.13 duodecies D.L. n.137/2020	s	c	-27,2			-27,2				-27,2			
	32	1	e	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 234/2021	s	c		-38,8	-127,5		-38,8	-127,5			-38,8	-127,5	
	32	1	f	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c											
totale entrate						e	1.956,0	103,7	-13,6	-1.402,2	121,8	5,2	-1.402,2	121,8	5,2	5,2	
totale spese						s	1.923,9	74,7	-20,6	-1.410,4	86,5	-8,1	-1.410,4	86,5	-8,1	-8,1	
Saldo							32,08	28,99	6,99	8,22	35,3	13,3	8,2	35,3	13,3	13,3	

ALLEGATO 2

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1691,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.

1.1. Trano, Raduzzi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: a favore delle imprese sono inserite le seguenti: e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate.

2.1. Rizzetto.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro;*

b) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni;*

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.681,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.

3.2. Trano, Raduzzi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 93.11.2, inserire le seguenti: e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività.

3.4. Rizzetto.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 93.11.2 inserire le seguenti: 469000, 463000,.

3.1. Trano.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani

promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

3.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sostegno alla filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2. »;

b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere inalati senza combustione. »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo sono assimilati rispettivamente ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), e ai prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'articolo del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

3-ter. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), è

effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al primo periodo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Per i soli prodotti liquidi la vendita ai consumatori è effettuata anche dagli esercizi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-*quater*. Per le infiorescenze di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo l'accisa è calcolata con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3-*quinquies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività. »

3.01. Trano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano » sono inserite le seguenti: « utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea. ».

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.

3.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;*

b) *sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le parole: 10 milioni di euro;*

c) *sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le parole: 78,6 milioni di euro;*

d) *al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;*

e) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;*

f) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

« 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai

proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ».

4.1. Trano.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;*

b) *sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le parole: 10 milioni di euro;*

c) *sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le parole: 78,6 milioni di euro;*

d) *al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;*

e) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;*

f) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

4.2. Trano.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4.3. Trano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2.1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle presta-

zioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2.2. L'esonero di cui al comma 2.1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2.3. L'esonero di cui al comma 2.1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'arti-

colo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 2 milioni di euro, con le parole: 4 milioni di euro.

4.4. Trano.

Sopprimere il comma 3-ter.

4.6. Trano, Raduzzi.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: gennaio, febbraio e marzo 2022 con le seguenti: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: 128,1 milioni con le seguenti: 486,1 milioni.

5.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 con le seguenti: con riferimento al primo semestre del 2022;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: 128,1 milioni con le seguenti: 256, 2 milioni.*

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.789,51 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.

5.1. Trano, Raduzzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Disposizioni in materia rideterminazione del canone RAI per le imprese turistico ricettive e per i pubblici esercizi)

1. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideeterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

5.01. Trano.

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter

(Disposizioni in materia del canone RAI per le strutture ricettive, per i locali pubblici o aperti al pubblico)

1. Per l'anno 2022, le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata « Agenzia delle entrate Fondi di bilancio » la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI, Radiotelevisione italiana Spa, delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

5-bis.01. Trano.

ART. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.»

6.1. Trano.

ART. 9.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni.

Conseguentemente:

a) *al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: 60 milioni, con le parole: 80 milioni.*

9.1. Trano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del

citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1

(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

«c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»

b) *al comma 57, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22*

dicembre 1986, n. 917, ovvero » sono sop-
presse.

9.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni;

b) al comma 3 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: 1661,41 milioni con le seguenti: 2.161,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.

12.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile » sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalla seguenti: « fino al 30 giugno 2022 »;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di am-

mortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1. ».

13.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 13-ter.

Sopprimerlo.

13-ter.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13-*quater*.

Sopprimerlo.

13-*quater*.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13-*septies*.

Sopprimerlo.

13-*septies*.1. Trano, Raduzzi.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi

di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

14.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.03. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della

componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 1-bis;

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

15.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

15.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15-bis.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia

oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-bis.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente decreto si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.

15-bis.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona

di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

15-bis.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 19.

Al comma 4, dopo le parole: finale del corso, inserire le seguenti: con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente,.

19.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: « adempimenti tributari », sono inserite le seguenti: « e contributivi »;

b) al comma 929, dopo le parole: « termine tributario », sono inserite le seguenti: « o contributivo »;

c) al comma 939, dopo le parole: « termine tributario », sono inserite le seguenti: « e contributivo »;

d) al comma 934, dopo le parole: « termini tributari », sono inserite le seguenti: « e contributivi »;

e) al comma 935, dopo le parole: « copia dei mandati professionali », sono inse-

rite le seguenti: « o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma »;

f) dopo il comma 935, è inserito il seguente:

« 935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto. »;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « adempimenti tributari », sono inserite le seguenti: « e contributivi »;

2) dopo le parole: « mandati professionali », sono inserite le seguenti: « o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma »;

h) al comma 937, dopo le parole: « mandati professionali », sono inserite le seguenti: « o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma »;

i) al comma 938, dopo le parole: « adempimenti tributari », sono inserite le seguenti: « e contributivi »;

l) al comma 939, dopo le parole: « mandato professionale », sono inserite le seguenti: « o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma »;

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: « di tributi », sono inserite le seguenti: « o contributi », alla quarta riga,

dopo le parole: « al tributo », sono inserite le seguenti: « o contributo ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 20.

Al comma 1, dopo la parola: raccomanda inserire le seguenti: e resa obbligatoria per legge.

20.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'indennizzo previsto dal precedente periodo hanno diritto tutti i cittadini a prescindere dall'obbligatorietà della vaccinazione anti-COVID-19.

20.6. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto, altresì, ai soggetti tenuti all'obbligo vaccinale previsto per legge contro il COVID-19. Tale beneficio, è riconosciuto anche a coloro che hanno effettuato la somministrazione del medesimo vaccino prima dell'entrata in vigore

dell'obbligo e che non rientravano in tale obbligo.

20.2. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Al comma 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32, nonché per gli oneri aggiuntivi, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20.7. Raduzzi.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni;*

b) *dopo le parole: anno 2023, inserire le seguenti: , 2024 e 2025,;*

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, in 200 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32 e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.*

20.5. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

20.3. Trano, Sapia, Leda Volpi.

Al comma 1-bis, dopo le parole: anno 2023, inserire le seguenti: 2024 e 2025.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

20.4. Trano, Sapia, Leda Volpi.

ART. 20-quater.

Dopo l'articolo 20-quater, aggiungere il seguente:

Art. 20-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

20-quater.01. Colletti, Trano.

ART. 21.

Al comma 1, lettera u), capoverso 15-undecies, lettera a), dopo le parole: cittadini italiani, inserire le seguenti: , ai cittadini stranieri residenti in Italia.

21.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 25 milioni e sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni.

26.1. Trano.

Al comma 2, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.

Conseguentemente, al comma, 3, secondo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.

26.3. Trano.

Al comma 2, sopprimere la parola: eventuale.

26.2. Trano.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli agriturismo –, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

26.4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione

della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 26-quinquies.

Dopo l'articolo 26-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.

(Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al precedente comma 1 sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che gli acquirenti si impegnino nell'atto o con dichiarazione separata a condurre direttamente un'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai programmi regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1305 e n. 1303 e successive modificazioni.

4. Ai fini del presente articolo sono qualificati come giovane imprenditore agricolo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente l'atti-

vità agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e:

a) il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

b) nel caso di società di persone e società cooperative, siano composte, per oltre la metà dei soci, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà degli amministratori sia costituita da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

26-quinquies.01. Trano.

ART. 27.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 »;

b) al comma 16, le parole: « dei commi da 13 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi da 13 a 15-bis ».

27.1. Trano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, viene riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

3. La media dei prezzi di cui al comma precedente viene determinata in base alle pubblicazioni periodiche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente

articolo sono definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

27.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28.1. Villarosa.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: « CESSIONE DEI CREDITI FISCALI », al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

28.9. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 » e le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

28.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

28.10. Aprile.

Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

28.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), punto 1), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) alla lettera a), punto 2), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà

di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

c) alla lettera b), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

28.2. Raduzzi.

Al comma 1-bis, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), capoverso lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:* Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;

b) *al punto 2), capoverso lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:* Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.

28.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1-bis, lettera a), punto 3), sostituire le parole: non possono formare oggetto di cessioni parziali con le seguenti: possono formare oggetto di cessioni parziali.

28.3. Raduzzi.

Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 giugno 2023 ». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si prevede, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge medesima legge n. 196 del 2009

e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

28.4. Raduzzi.

Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo » sono soppresse. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28.5. Raduzzi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere i seguenti:

Art. 28.1.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».

Art. 28.2.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con de-

cisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.

28.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 28-bis.

Sopprimere il comma 2.

* **28-bis.1.** Aprile.

* **28-bis.2.** Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da sei mesi a due anni.

28-bis.3. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della transizione

ecologica, sentiti i rappresentanti dei colleghi professionali interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso da riferire ai fini delle asseverazioni.

28-bis.4. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

1. Si esclude l'obbligatorietà della somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde Covid-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico e sia a seguito di guarigione clinica da Covid-19, a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione. La certificazione verde avrà validità di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo.

30.01. Trano, Sapia, Leda Volpi.

(Inammissibile)

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area

della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

31.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione di rappresentanti della Fondazione Banco di Napoli, quale azionista di maggioranza relativa di Banca del Sud S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

COMMISSIONE PLENARIA

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Banco di Napoli, quale azionista di maggioranza relativa di Banca del Sud S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, facendo seguito alla decisione della Banca d'Italia dell'11 giugno 2021 di sottoporre la Banca del Sud S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria e alle audizioni dei Commissari Straordinari dello scorso 15 luglio 2021 e del 1° marzo 2022, intende acquisire le valutazioni della Fondazione Banco di Napoli, in qualità di

socio fondatore, nonché di azionista di maggioranza relativa della banca, sull'offerta presentata dalla *Cirdan Capital Management* (di seguito *Cirdan*).

Introduce quindi l'audizione della dottoressa Rossella PALIOTTO, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, in qualità di azionista di maggioranza relativa di Banca del Sud, accompagnata dall'avvocato Vincenzo DI BALDASSARRE, Vicepresidente, che ringrazia per la loro presenza.

Rossella PALIOTTO, *Presidente della Fondazione Banco di Napoli*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione libera alla Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la relazione libera consegnata dalla dottoressa Paliotto sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, avvertendo che i relativi allegati saranno disponibili presso l'Archivio della Commissione. Ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Vittorio Grilli, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021)662 final)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	104

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione di rappresentanti della Fondazione Banco di Napoli, quale azionista di maggioranza relativa di Banca del Sud S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0178710